

Revisione delle norme 2015 – Realizzazione della prima tappa Panoramica delle Norme COSAS vecchie/nuove

Sono riportati solo i capitoli con mutazioni di contenuto e/o redazionali.

Berna, 21 settembre 2015 (redaktionelle Änderungen 28. September 2015)

4^a edizione: riveduta aprile 2005
Complementi 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15

Indice

Prefazione	3
Presa di posizione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali degli affari sociali (CDOS)	3
A Premessa e principi generali	3
A.1 Scopo del sostegno sociale	3
A.3 Assicurare l'esistenza e l'integrazione: Aiuto materiale e individuale	4
A.4 Principi del sostegno sociale	7
A.6 Budget di sostegno e bisogno di sostegno	10
A.8 Condizioni, riduzione e soppressione della prestazione	13
A.8.1 Condizioni	14
A.8.2 Riduzione della prestazione quale sanzione	15
A.8.3 Non entrata in materia, rifiuto o soppressione delle prestazioni	17
B Copertura dei bisogni primari	19
B.1 Definizione e significato	19
B.2 Forfait per il mantenimento	20
B.2.1 Aveni diritto e contenuti	20
B.2.2 Importi raccomandati per il forfait di mantenimento a partire dal 2016*)	23
B.2.4 Persone che vivono in comunità abitative d'interessi	24
B.3 Spese d'alloggio	24
B.4 Giovani adulti	27
B.5 Spese di base per la salute	29
B.5.1 Cassa malati, partecipazioni e franchigia	29
B.5.2 Spese per cure dentarie	30
C.2 Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa	31
C.3 Supplemento d'integrazione minimo	33
E.3 Obbligo di rimborso delle prestazioni del sostegno sociale	33
H.11 Giovani adulti nel sostegno sociale	34
H.12 Capitolo A.8.1: Condizioni	38

Prefazione

Nell'ambito della prima tappa della revisione delle norme, questo documento mette a confronto le modifiche previste con le definizioni finora in uso. Tutte le modifiche sono evidenziate in giallo. Nella colonna "Osservazioni" trovate le corrispondenti spiegazioni.

Sono riportati i capitoli delle norme per i quali è prevista una modifica a partire dal 1° gennaio 2016.

Presenza di posizione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali degli affari sociali (CDOS)

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>In qualità di associazione professionale, la Conferenza svizzera dell'azione sociale (COSAS) ha riveduto in modo fondamentale i «Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale», adattandoli alle esigenze attuali.</p> <p>La presente pubblicazione «Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale» offre risposte ampiamente basate sulla pratica inerenti al sostegno sociale in generale e, in particolare, al calcolo del minimo vitale.</p> <p>La CDAS ha preso conoscenza dei risultati della consultazione e ha constatato che le richieste dei Cantoni sono state prese in considerazione in modo adeguato.</p> <p>La CDAS raccomanda ai Cantoni di applicare i «Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale» elaborati dalla COSAS.</p>	<p>(Paragrafo rimosso)</p> <p>La presente pubblicazione «Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale» offre risposte tenendo ampiamente conto della prassi riferita al sostegno sociale in generale e, in particolare, al calcolo del minimo esistenziale sociale.</p> <p>La CDOS ha approvato le presenti norme il 21 settembre 2015, raccomandando ai Cantoni di adottarle.</p>	<p>Con l'attuale revisione si ridefinisce il rapporto della COSAS con la CDAS; a questa farà seguito una revisione che si protrarrà per più anni. Il nuovo testo tiene conto di questo mutato rapporto.</p> <p>La data menzionata è quella dell'approvazione delle presenti norme da parte della CDAS e sarà rispettivamente aggiornata dopo ogni revisione. Ciò contribuisce alla sua legittimazione</p>

A Premessa e principi generali

A.1 Scopo del sostegno sociale

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Il sostegno sociale assicura l'esistenza alle persone che si trovano in stato di indigenza, ne favorisce l'indipendenza economica e personale e ne promuove l'integrazione sociale. La garanzia del minimo vitale e il sostegno alla persona sono garantiti esplicitamente dalla nuova Costituzione federale, in</p>	<p>Il sostegno sociale assicura l'esistenza alle persone che si trovano in stato d'indigenza, ne favorisce l'indipendenza economica e personale e ne promuove l'integrazione sociale. La garanzia del minimo vitale e il sostegno alla persona sono esplicitamente ancorati nella nuova Costituzione federale, in</p>	

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>vigore dal 1° gennaio 2000.</p> <p>Secondo l'articolo 12 della nuova Costituzione esiste un diritto al sostegno in caso di situazioni di bisogno. Chiunque si trovi in una situazione di bisogno e non sia in grado di provvedere a se stesso ha il diritto di essere aiutato ed assistito e di ottenere i mezzi indispensabili per vivere in modo dignitoso.</p> <p>La garanzia del diritto al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale.</p> <p>Il minimo sociale (contrariamente al minimo vitale) non deve soltanto garantire l'esistenza e la sopravvivenza del beneficiario, ma deve permettergli di partecipare alla vita sociale e lavorativa. Deve favorire il senso di responsabilità personale e la volontà di rimuovere attivamente le cause del proprio disagio socioeconomico.</p> <p>Il sostegno sociale, così com'è regolamentato nelle leggi cantonali in materia di sostegno sociale, persegue dunque obiettivi che vanno oltre il semplice raggiungimento del minimo vitale. Oltre a garantire l'esistenza fisica, il sostegno sociale deve permettere alle persone che ne beneficiano di partecipare ed approfittare della vita economica e sociale, favorendo in tal modo la loro integrazione sociale e professionale. Il sostegno sociale condivide i suoi obiettivi con altre istituzioni di aiuto sociale, siano esse pubbliche o private, con cui collabora attivamente.</p>	<p>vigore dal 1° gennaio 2000.</p> <p>Secondo l'articolo 12 della nuova Costituzione esiste un diritto al sostegno in caso di situazioni di bisogno. Chiunque si trovi in una situazione di bisogno e non sia in grado di provvedere a se stesso ha il diritto di essere aiutato e assistito e di ottenere i mezzi indispensabili per vivere in modo dignitoso.</p> <p>La garanzia del diritto al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale.</p> <p>Il minimo esistenziale sociale non tiene conto solo dell'esistenza e della sopravvivenza di chi ha bisogno, bensì anche della sua partecipazione alla vita sociale e professionale. Deve promuovere la responsabilità personale la determinazione all'auto aiuto.</p> <p>Il sostegno sociale, così com'è regolamentato nelle leggi cantonali in materia di sostegno sociale, persegue dunque obiettivi che oltrepassano il semplice raggiungimento del minimo vitale. Oltre a garantire l'esistenza fisica, il sostegno sociale deve permettere alle persone che ne beneficiano di partecipare ed approfittare della vita economica e sociale, favorendo in tal modo la loro integrazione sociale e professionale. Il sostegno sociale condivide i suoi obiettivi con altre istituzioni di aiuto sociale, siano esse pubbliche o private, con cui collabora attivamente.</p>	<p>I concetti „minimo sociale e minimo vitale assoluto“ sono riassunti e sostituiti con il termine „minimo esistenziale sociale“.</p>

A.3 Assicurare l'esistenza e l'integrazione: Aiuto materiale e individuale

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Il sostegno sociale significa assicurare l'esistenza e l'integrazione: il sostegno sociale va compreso come ultima rete di protezione sociale che impedisce</p>	<p>Il sostegno sociale significa assicurare l'esistenza e l'integrazione: il sostegno sociale va compreso come l'ultima rete di protezione sociale che impedisce</p>	

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>alle persone o a gruppi di persone di essere esclusi dalla partecipazione attiva alla vita sociale. Esso contribuisce in modo determinante a mantenere le basi del nostro Stato democratico e a garantire la pace sociale.</p> <p>Ogni persona che non è in grado di assicurare la propria esistenza in modo autonomo, tempestivo o adeguato, ha diritto alla garanzia di poter vivere un'esistenza dignitosa e perciò, in caso di bisogno, al sostegno dello Stato. Questo diritto, il cui senso è garantito dall'art. 12 della Costituzione federale, si riferisce direttamente all'art. 7 della medesima Costituzione (dignità umana).</p> <p>Nell'ambito del sostegno materiale si distinguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il minimo vitale assoluto, garantito dalla CF, che assicura un'esistenza dignitosa in situazioni di bisogno nelle quali non è possibile far fronte con le proprie forze (nel sostegno sociale ciò corrisponde al fabbisogno di base meno la riduzione massima consentita sul forfait di mantenimento. – il fabbisogno di base consistente nelle spese per l'alloggio più le spese per la salute, più il forfait di mantenimento, – il minimo sociale è destinato a coloro che adempiono alle premesse e condizioni della legislazione cantonale in materia di sostegno sociale. Oltre al fabbisogno di base, esso comprende anche le prestazioni o situazioni particolari di bisogno; – gli incentivi materiali (supplementi d'integrazione, franchigie sul reddito) che premiano la volontà di integrazione professionale e sociale dei beneficiari e che richiedono impegno e sforzo personale. <p>I minimi vitali sono orientati al bisogno, mentre gli incentivi materiali si riferiscono alle prestazioni. Tuttavia, l'uno e l'altro approccio possono anche integrarsi o sovrapporsi, per esempio, nell'ambito di prestazioni non ne-</p>	<p>alle persone, o a gruppi di persone, di essere esclusi dalla partecipazione attiva alla vita sociale. Esso contribuisce in modo determinante a mantenere le basi del nostro Stato democratico e a garantire la pace sociale.</p> <p>Ogni persona che non è in grado di assicurare la propria esistenza in modo autonomo, tempestivo o adeguato, ha diritto alla garanzia di poter vivere un'esistenza dignitosa e perciò, in caso di bisogno, al sostegno dello Stato. Questo diritto, il cui senso è garantito dall'art. 12 della Costituzione federale, si riferisce direttamente all'art. 7 della medesima Costituzione (dignità umana).</p> <p>Nell'ambito del sostegno materiale si distinguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la garanzia materiale del minimo vitale considera i costi computabili dell'alloggio, i costi dalle cure mediche di base e il fabbisogno per il mantenimento. Con la garanzia materiale del minimo vitale sono coperti i bisogni essenziali affinché si possa condurre, seppur modestamente, una vita adeguata e partecipare alla vita sociale. – Le prestazioni speciali imposte dalla situazione sono commisurate alla circostanza specifica e aggiunte alla garanzia materiale del minimo vitale. – Quota esente (franchigia) sul reddito e supplementi di integrazione, le quali presuppongono uno sforzo da parte del beneficiario nell'ambito dell'integrazione professionale e sociale e ne gratificano l'impegno in tal senso. <p>Il minimo esistenziale sociale corrisponde almeno alla garanzia materiale del minimo vitale. Qualora i relativi presupposti siano soddisfatti, sono erogate anche delle prestazioni speciali imposte dalla situazione. Sono inol-</p>	<p>Ritenuto che da ora si rinuncia a differenziare tra minimo assoluto e minimo esistenziale sociale, l'elencazione è qui raccorciata alle sole tre categorie: "garanzia del minimo vitale materiale", "prestazioni speciali imposte dalla situazione", "quota esente (franchigia) sul reddito" e rispettivamente "supplementi d'integrazione"</p> <p>Il concetto "incentivi materiali" avvalora troppo poco che con la franchigia sul reddito e l'indennità d'integrazione si vogliono premiare delle prestazioni specifiche.</p> <p>Alla fine dell'elenco sono definiti gli elementi che compongono il minimo esistenziale sociale.</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>cessariamente indispensabili, ma imposte dalla situazione specifica (vedi cap. C.1).</p> <p>Oltre al sostegno materiale (sostegno finanziario e altre prestazioni materiali), il sostegno personale rappresenta una parte indispensabile del sostegno sociale orientato ai risultati.</p> <p>L'aiuto personale, sotto forma di consulenza, sostegno, motivazione, promozione, strutturazione della vita quotidiana o fornitura di prestazioni e servizi speciali, è il legame fra la garanzia dell'esistenza come mezzo, e l'integrazione professionale e sociale come obiettivo del sostegno sociale.</p> <p>Oltre alla sua funzione sussidiaria di ultima rete di protezione, il sostegno sociale moderno esplica una funzione complementare in rapporto a quella del mercato del lavoro, sia nell'ambito dell'assicurazione materiale dell'esistenza, sia nel quadro dell'integrazione sociale. Per impedire l'esclusione economica e sociale dei disoccupati, il sostegno sociale sviluppa offerte specifiche di lavoro e di integrazione. Il sostegno sociale offre quindi una serie di strumenti adeguati a sormontare le situazioni individuali di precarietà, ma anche – e in modo essenziale – quelle strutturali. Tuttavia, il sostegno sociale è sempre più spesso costretto a confrontarsi con diversi limiti. E' quindi compito della politica sociale, creare basi differenti e più solide, al fine di evitare o diminuire le situazioni di precarietà strutturale.</p> <p>Per far fronte ai processi di esclusione, il sostegno sociale deve anche preparare offerte che siano complementari a quelle del mercato del lavoro in ristrutturazione. La garanzia del minimo vitale materiale e la consulenza individuale vanno associate a misure che favoriscono l'integrazione sociale e il reinserimento professionale (v. cap. D).</p>	<p>tre concesse anche franchigie sul reddito e supplementi d'integrazione. (cfr capitolo C.1 e C.2).</p> <p>Oltre al sostegno materiale (sostegno finanziario e altre prestazioni materiali), il sostegno personale rappresenta una parte indispensabile del sostegno sociale orientato ai risultati.</p> <p>L'aiuto personale, sotto forma di consulenza, sostegno, motivazione, promozione, strutturazione della vita quotidiana o fornitura di prestazioni e servizi speciali, è il legame fra la garanzia dell'esistenza come mezzo, e l'integrazione professionale e sociale come obiettivo del sostegno sociale.</p> <p>Oltre alla sua funzione sussidiaria di ultima rete di protezione, il sostegno sociale moderno svolge una funzione complementare in rapporto a quella del mercato del lavoro, sia nell'ambito dell'assicurazione materiale dell'esistenza, sia nell'ambito dell'integrazione sociale. Per impedire l'esclusione economica e sociale dei disoccupati, il sostegno sociale sviluppa offerte specifiche di lavoro e d'integrazione. Il sostegno sociale offre quindi una serie di strumenti adeguati a sormontare le situazioni individuali di precarietà, ma anche – e in modo essenziale – quelle strutturali. Tuttavia, il sostegno sociale è sempre più spesso costretto a confrontarsi con diversi limiti. E' quindi compito della politica sociale creare basi differenti e più solide al fine di evitare, o diminuire, le situazioni di precarietà strutturale.</p> <p>Per far fronte ai processi di esclusione, il sostegno sociale deve anche preparare offerte che siano complementari a quelle del mercato del lavoro in ristrutturazione. La garanzia materiale del minimo vitale e la consulenza individuale vanno associate a misure che favoriscono l'integrazione sociale e il reinserimento professionale (v. capitolo D).</p>	

A.4 Principi del sostegno sociale

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Il sostegno sociale è basato su principi fondamentali, che vengono solo in parte evocati nella legislazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Salvaguardia della dignità umana ▪ Sussidiarietà ▪ Individualizzazione ▪ Copertura dei bisogni ▪ Parità di trattamento ▪ Professionalità ▪ Economicità ▪ Prestazione e controprestazione <p>▪ Salvaguardia della dignità umana</p> <p>Questo principio afferma che ogni persona ha il diritto di ricevere dalla collettività la garanzia di un minimo vitale. Inoltre questo principio presuppone che il destinatario dell'aiuto sia considerato quale soggetto attivo, e non oggetto passivo, dell'aiuto pubblico.</p> <p>▪ Sussidiarietà</p> <p>Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando tutte le altre fonti d'aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall'ente cantonale preposto ed è sussidiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il provento del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili ▪ agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una 	<p>Il sostegno sociale è basato su principi fondamentali, che vengono solo in parte evocati nella legislazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Salvaguardia della dignità umana ▪ Sussidiarietà ▪ Individualizzazione ▪ Copertura dei bisogni ▪ Parità di trattamento ▪ Professionalità ▪ Economicità ▪ Prestazione e controprestazione <p>▪ Salvaguardia della dignità umana</p> <p>Questo principio afferma che ogni persona ha il diritto di ricevere dalla collettività la garanzia di un minimo vitale. Inoltre questo principio presuppone che il destinatario dell'aiuto sia considerato quale soggetto attivo, e non oggetto passivo, dell'aiuto pubblico.</p> <p>▪ Sussidiarietà</p> <p>Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando tutte le altre fonti d'aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale è erogato dall'ente cantonale preposto ed è sussidiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allo <u>sforzo personale</u>: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il provento del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili; ▪ agli <u>obblighi da parte di terzi</u>: prima di elargire una 	

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d'intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d'assicurazione sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratti, indennizzi, borse di studio, ecc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle prestazioni volontarie da parte di terzi: queste prestazioni d'aiuto sociale volontario sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse sono prese in considerazione nella determinazione dell'intervento pubblico <p>▪ Individualizzazione</p> <p>Il principio di individualizzazione prevede che le prestazioni di sostegno sociale siano adattate ad ogni caso specifico e corrispondano sia agli obiettivi del sostegno sociale, che a quelli della persona interessata. Ciò, sulla base di un esame sistematico della situazione economica, personale e sociale della persona che richiede il sostegno (cfr sotto: Professionalità).</p> <p>▪ Copertura dei bisogni</p> <p>Questo principio prevede che il sostegno sociale rimedi ad una situazione di carenza individuale, concreta ed attuale, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata. L'aiuto viene fornito per rimediare ad una situazione presente e futura (nel caso che la necessità perduri), ma non ad una situazione passata.</p> <p>▪ Parità di trattamento</p> <p>Sul piano materiale, i beneficiari di un sostegno non devono essere privilegiati rispetto a coloro che vivono in condizioni modeste senza ricorrere al sostegno sociale. Le raccomandazioni delle norme COSAS tengono conto di tale principio.</p>	<p>prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d'intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d'assicurazione sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratti, indennizzi, borse di studio, ecc.;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alle <u>prestazioni volontarie da parte di terzi</u>: le prestazioni d'aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse sono prese in considerazione nella determinazione dell'intervento pubblico. <p>▪ Individualizzazione</p> <p>Il principio d'individualizzazione prevede che le prestazioni di sostegno sociale siano adattate ad ogni caso specifico e corrispondano sia agli obiettivi del sostegno sociale, che a quelli della persona interessata. Ciò, in virtù di un esame sistematico della situazione economica, personale e sociale della persona che richiede il sostegno (cfr sotto: Professionalità).</p> <p>▪ Copertura dei bisogni</p> <p>Questo principio prevede che il sostegno sociale rimedi ad una situazione di carenza individuale, concreta ed attuale, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata. L'aiuto viene fornito per rimediare ad una situazione presente e futura (nel caso che la necessità perduri), ma non ad una situazione passata.</p> <p>▪ Parità di trattamento</p> <p>Sul piano materiale, i beneficiari di un sostegno non devono essere favoriti rispetto a coloro i quali vivono in condizioni modeste senza ricorrere al sostegno sociale. Le raccomandazioni delle norme COSAS tengono conto</p>	

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>▪ Professionalità</p> <p>Il sostegno sociale professionale si fonda su una precisa valutazione della situazione personale e sociale del richiedente. Quando le persone richiedono un sostegno sociale per la prima volta, la consulenza professionale individualizzata e l'analisi approfondita del caso ricoprono un'importanza fondamentale. L'obiettivo principale è assicurare al richiedente la maggiore autonomia possibile, nonché la sua integrazione ottimale nell'ambiente professionale e sociale.</p> <p>Di regola – assieme al richiedente – si cerca di elaborare un piano di sostegno, sulla cui base si propongono misure adeguate alla sua situazione. Come complemento al sostegno materiale va messa a disposizione del richiedente anche la consulenza individuale: o tramite l'ufficio del sostegno sociale o tramite altri servizi specializzati, durante tutto il processo di sostegno. Si tratta di offerte di cui è possibile approfittare sia in modo volontario, sia in modo vincolato.</p> <p>▪ Economicità</p> <p>L'economicità del sostegno sociale va ottimizzata tramite alcune standardizzazioni. Oltre a semplici direttive per il calcolo del budget di sostegno, si tratta anche di prendere in considerazione le diverse possibilità di consulenza sociale: non tutti i richiedenti un sostegno necessitano nella stessa misura di consulenza individuale. In molti casi, una consulenza in gruppo è possibile (p.es. nell'ambito di programmi d'integrazione). Il sostegno sociale deve quindi disporre delle necessarie risorse personali, finanziarie, organizzative e strutturali.</p> <p>▪ Prestazione e controprestazione</p> <p>Sulla base delle leggi cantonali in materia di sostegno sociale, l'attribuzione del minimo sociale è legata alla collaborazione dei richiedenti. Inoltre, le misure ed i</p>	<p>di tale principio.</p> <p>▪ Professionalità</p> <p>Il sostegno sociale professionale si fonda su una precisa valutazione della situazione personale e sociale del richiedente. Quando le persone richiedono un sostegno sociale per la prima volta, la consulenza professionale individualizzata e l'analisi approfondita del caso assumono un'importanza fondamentale. L'obiettivo principale è assicurare al richiedente la maggiore autonomia possibile, oltre a promuovere la sua integrazione ottimale nell'ambiente professionale e sociale.</p> <p>Di regola – assieme al richiedente – si cerca di elaborare un piano di sostegno sulla cui base si propongono misure adeguate alla sua situazione. Come complemento al sostegno materiale è messa a disposizione del postulante anche la consulenza individuale: o tramite l'ufficio del sostegno sociale o tramite altri servizi specializzati, durante tutto il processo di sostegno. Si tratta di offerte di cui è possibile approfittare sia in modo volontario, sia in modo vincolato.</p> <p>▪ Economicità</p> <p>L'economicità del sostegno sociale va ottimizzata tramite alcune standardizzazioni. Oltre a semplici direttive per il calcolo del budget di sostegno, si tratta anche di considerare le diverse possibilità di consulenza sociale: non tutti coloro che chiedono un sostegno necessitano nella stessa misura di consulenza individuale. In molti casi, è possibile una consulenza in gruppo (p.es. nell'ambito di programmi d'integrazione). A tal fine il sostegno sociale deve quindi avere le necessarie risorse personali, finanziarie, organizzative e strutturali.</p> <p>▪ Prestazione e controprestazione</p> <p>Sulla base delle leggi cantonali in materia di sostegno sociale, l'attribuzione del minimo esistenziale sociale è</p>	

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
programmi per l'inserimento professionale e/o sociale (cfr cap. D) si basano esplicitamente sul principio di prestazione e controprestazione: la prestazione del richiedente sotto forma di lavoro remunerato, di volontariato, di cure, d'aiuto nel vicinato o di qualifica professionale o personale viene onorata dagli organi del sostegno sociale con una controprestazione sotto forma di un supplemento nel calcolo del sostegno o di una quota esente nel computo del reddito. Con ciò si creano incentivi materiali all'autonomia.	legata alla collaborazione di chi ne fa richiesta. Inoltre, le misure e i programmi per l'inserimento professionale e/o sociale (cfr capitolo D) si basano esplicitamente sul principio di prestazione e controprestazione: a chi ha svolto un'attività remunerata o fornito una prestazione volta a favorire l'integrazione professionale e/o sociale è riconosciuta una franchigia sul reddito rispettivamente un supplemento d'integrazione.	L'adeguamento della formulazione è conseguente all'abolizione dell'indennità minima d'integrazione e al fatto che le prestazioni individuali sono erogate solo se, direttamente o indirettamente, sono volte all'integrazione professionale e/o sociale.


A.6 Budget di sostegno e bisogno di sostegno

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Il budget di sostegno individuale comprende in ogni caso la copertura dei bisogni materiali di base (capitolo B) e in molti casi, prestazioni complementari adeguate alla situazione specifica (capitolo C.1), supplementi d'integrazione (capitolo C.2 e C.3) e/o franchigie sul reddito (capitolo E.1.2).</p> <p>Le seguenti voci sono comprese nel concetto di «bisogni primari»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spese per l'alloggio (incluse tutte le spese accessorie) ▪ Spese di base per la salute (incluse la franchigia, le partecipazioni e le spese dentarie) ▪ Forfait di mantenimento <p>La copertura dei bisogni materiali primari garantisce una vita appena al di sopra del minimo esistenziale assoluto. Una riduzione o la soppressione dell'una o dell'altra componente del calcolo del fabbisogno deve quindi rispondere a motivi molto fondati e non deve assolutamente intaccare il minimo vitale assoluto (cfr capitolo</p>	<p>Il budget di sostegno individuale comprende in ogni caso la copertura dei bisogni materiali di base (capitolo B) e, in molti casi, prestazioni complementari adeguate alla situazione specifica (capitolo C.1), supplementi d'integrazione (capitolo C.2) e/o franchigie sul reddito (capitolo E.1.2).</p> <p>Le seguenti voci sono contemplate nel concetto di "bisogni primari":</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Spese per l'alloggio (incluse tutte le spese accessorie). ▪ Spese di base per la salute (incluse la franchigia, le partecipazioni ai costi e le spese dentarie). ▪ Forfait di mantenimento. <p>Con la garanzia materiale del minimo vitale sono soddisfatti i bisogni fondamentali per condurre una vita dignitosa.</p>	<p>Allo stralcio del capitolo C.3 (Supplemento d'integrazione minimo) ha fatto seguito una revisione redazionale di tutto il testo.</p> <p>Poiché il concetto del minimo esistenziale assoluto non è più usato, è stata fatta una revisione redazionale togliendo il paragrafo con lo sfondo grigio. Tolle pure le indicazioni alla modifica e al minimo esistenziale assoluto: ci sono sufficienti argomentazioni altrove.</p>

<p>A.8.3).</p> <p>Le prestazioni specifiche (cfr capitolo C.1), i supplementi d'integrazione (capitolo C.2 e C.3), nonché le franchigie sul reddito (capitolo E.1.2) contribuiscono – oltre alla garanzia del minimo vitale – a promuovere e a mantenere l'integrazione economica e sociale.</p> <p>Le prestazioni finanziarie versate nell'ambito del sostegno sociale devono permettere al beneficiario di conseguire gradualmente un tenore di vita standard, superiore al minimo vitale.</p> <p>Per sapere se una persona ha diritto alle prestazioni, è indispensabile procedere ad un'analisi dettagliata delle entrate-uscite mensili. Due nuclei familiari di uguale grandezza, che abbiano anche spese di alloggio e sanitarie identiche, possono avere bisogni più o meno differenti in funzione delle rispettive situazioni.</p> <p>Di regola, un nucleo familiare ha diritto alle prestazioni quando le sue entrate mensili nette non arrivano a coprire i costi per i bisogni primari secondo il capitolo B delle presenti norme. Per determinare il diritto alle prestazioni, i servizi del sostegno sociale possono accordare una franchigia sul reddito proveniente da un'attività lucrativa, come previsto dal capitolo E.1.2. Per determinare il diritto alle prestazioni, si può considerare anche l'eventuale diritto ad un supplemento di integrazione secondo il capitolo C.2. Sono prese in considerazione anche le prestazioni legate alle situazioni specifiche, previste al capitolo C.1, qualora si trattasse di spese comprovate, ricorrenti e con importi prevedibili, assolutamente indispensabili nella situazione concreta (p.es. spese di acquisizione del reddito, assicurazione responsabilità civile, spese per la cura dei figli).</p> <p>Questo modo di calcolare l'entità del sostegno finanziario vale per tutte le persone bisognose di un sostegno a lunga scadenza, che vivono in nuclei familiari privati e</p>	<p>Le prestazioni specifiche (capitolo C.1), i supplementi d'integrazione (capitolo C.2), nonché le franchigie sul reddito (capitolo E.1.2) contribuiscono – oltre alla garanzia del minimo vitale – a promuovere e a mantenere l'integrazione economica e sociale.</p> <p>(Paragrafo rimosso)</p> <p>Per sapere se una persona ha diritto alle prestazioni, è indispensabile procedere a un'analisi dettagliata delle entrate e delle uscite mensili. Due nuclei familiari di uguale grandezza, pur avendo anche spese di alloggio e sanitarie identiche, possono avere bisogni più o meno differenti in funzione delle rispettive situazioni.</p> <p>Di regola, un nucleo familiare ha diritto alle prestazioni quando le sue entrate mensili nette non sono sufficienti a coprire i costi per i bisogni primari secondo il capitolo B delle presenti norme. Per determinare il diritto alle prestazioni, i servizi del sostegno sociale possono accordare una franchigia sul reddito proveniente da un'attività lucrativa, come previsto dal capitolo E.1.2. Per determinare il diritto alle prestazioni, si può considerare anche l'eventuale diritto ad un supplemento di integrazione secondo il capitolo C.2. Sono considerate anche le prestazioni legate alle situazioni specifiche, previste al capitolo C.1, qualora si trattasse di spese comprovate, ricorrenti e con importi prevedibili, assolutamente indispensabili nella situazione concreta (p.es. spese di acquisizione del reddito, assicurazione responsabilità civile, spese per la cura dei figli).</p> <p>Questo modo di calcolare il fabbisogno del sostegno sociale è applicato a tutte le persone bisognose di un aiuto a lunga scadenza, che vivono in nuclei familiari</p>	
---	--	--

sono in grado di assumersi i corrispondenti oneri. Rimangono riservati gli aiuti di corta durata, a carattere transitorio (3 mesi al massimo), che lasciano intravedere reali possibilità di un ritorno all'indipendenza materiale. In tali casi è possibile rimanere al di sopra o al di sotto del minimo vitale sociale, mentre il minimo vitale assoluto dovrà essere garantito in ogni caso.


Il grafico della prossima pagina contiene tutte le rubriche possibili in un budget di sostegno – dai costi relativi ai bisogni primari (alloggio, salute, mantenimento), alle prestazioni legate a situazioni specifiche, fino agli incentivi materiali (supplementi d'integrazione, quote esenti del reddito da lavoro) – mettendole in un rapporto generale con il calcolo delle prestazioni di sostegno e del minimo vitale (cfr anche cap. A.3) e in un rapporto più concreto con i capitoli che seguiranno (B, C e E).



privati e sono in grado di assumersene i corrispondenti oneri. Rimangono riservati aiuti a corto termine a carattere transitorio (3 mesi al massimo) che lasciano intravedere la reale possibilità di ristabilire un'indipendenza materiale. In questi casi il minimo esistenziale sociale può situarsi al di sopra o al di sotto dell'usuale.

(Frasese rimosse)

Il grafico sulla prossima pagina contiene tutte le possibili voci per calcolare il fabbisogno del sostegno sociale – dai costi per la garanzia materiale del minimo vitale (alloggio, salute, mantenimento) passando dalle prestazioni imposte dalla situazione arrivando fino alla quota di reddito esente (franchigia sul reddito) e ai supplementi d'integrazione – considerandole globalmente nel contesto per dimensionare le prestazioni d'aiuto in rapporto al minimo esistenziale sociale (cfr capitolo A.3) così come concretamente rapportarle ai capitoli della norma che seguono.



Poiché il concetto del minimo vitale assoluto non è più usato, l'ultima frase è stata tolta.

Il concetto "incentivi materiali" è sostituito da "quota di reddito esente" e "supplementi d'integrazione".

Il grafico a lato è stato rielaborato secondo gli esiti della revisione.

A.8 Condizioni, riduzione e soppressione della prestazione

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>L'aiuto del sostegno sociale è legato alla cooperazione da parte dei richiedenti. Gli organi del sostegno sociale devono informare ogni beneficiario individualmente e in modo esaustivo sui suoi diritti e doveri (-> A.5.1 e A.5.2), nonché sugli effetti giuridici di un eventuale mancato rispetto degli obblighi.</p> <p>Alcuni doveri dei beneficiari risultano direttamente dalla legislazione, altri sono definiti individualmente, per ogni caso. Ne fa parte, in particolare, l'obbligo di fornire una controprestazione. La sua natura dipende dalle risorse individuali e dalle circostanze specifiche del beneficiario. Nella misura del possibile, essa sarà negoziata direttamente con il beneficiario. Non tutti i beneficiari del sostegno sociale sono in grado di contribuire attivamente alla riduzione del loro bisogno di aiuto fornendo una controprestazione, per motivi sovente legati a problemi psichici o fisici. In tal caso non va messo in forse l'obiettivo della copertura del minimo vitale. Esigendo il rispetto degli obblighi, vanno tenuti presenti i principi di adeguatezza e di proporzionalità. Oltre alle possibilità individuali del beneficiario stesso, vanno valutate anche le condizioni realmente esistenti per poter fornire una controprestazione.</p> <p>La conseguenza del mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi legali può portare ad una riduzione della prestazione (-> A.8.2).</p> <p>La procedura formale da osservare per fissare condizioni e sanzioni è regolamentata dalla legislazione cantonale.</p>	<p>L'aiuto del sostegno sociale è legato alla cooperazione da parte di chi lo richiede. Gli organi del sostegno sociale devono informare ogni beneficiario individualmente e in modo esaustivo sui suoi diritti e doveri (cfr capitolo A.5.1 e A.5.2), come pure sugli effetti giuridici di un eventuale mancato rispetto degli obblighi.</p> <p>Alcuni doveri dei beneficiari derivano direttamente dalla legislazione, altri sono definiti individualmente, per ogni caso. Ne fa parte, in particolare, l'obbligo di fornire una controprestazione, la cui natura e ampiezza dipendono dalle risorse individuali e dalle circostanze specifiche del beneficiario. Nella misura del possibile, essa sarà negoziata direttamente con il beneficiario. Non tutti i beneficiari del sostegno sociale sono in grado di contribuire attivamente alla riduzione del loro bisogno di aiuto fornendo una controprestazione, per motivi sovente legati a problemi psichici o fisici. In tal caso non va messo in forse l'obiettivo della copertura del minimo vitale. Esigendo il rispetto degli obblighi, vanno tenuti presenti i principi di adeguatezza e di proporzionalità. Oltre alle possibilità individuali del beneficiario stesso, vanno valutate anche le condizioni realmente esistenti per poter fornire una controprestazione.</p> <p>In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi legali sarà valutata l'opportunità di una riduzione della prestazione (cfr capitolo A.8.2).</p> <p>La procedura formale da osservare per fissare condizioni e sanzioni è regolamentata dalla legislazione cantonale.</p>	<p>Semplice modifica redazionale per una miglior leggibilità.</p> <p>Ci si è distanziati da una formulazione vaga chiarendo che in caso d'infrazione agli obblighi sarà vagliata una sanzione.</p>

A.8.1 Condizioni

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>La concessione del sostegno materiale può essere subordinata a condizioni. Ciò permette di agire sul comportamento del beneficiario e di chiedergli in modo vincolante di rispettare gli obblighi. Le condizioni necessitano di una base legale. L'obiettivo della condizione deve necessariamente coincidere con l'obiettivo del sostegno sociale. La condizione deve quindi rafforzare l'autonomia economica e personale del beneficiario e/o garantire che gli importi ottenuti dal sostegno sociale siano utilizzati a fini appropriati. Vanno rispettati i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.</p> <p>Le condizioni devono essere oggetto di una decisione formale ed essere comunicate in modo chiaro alla persona interessata. Essa deve capire in modo chiaro e inequivocabile ciò che le viene richiesto e conoscere le conseguenze di un mancato rispetto di una condizione. La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.</p> <p>Le condizioni che necessitano di una decisione formale vanno distinte dalle disposizioni che riguardano l'obbligo di informare e di segnalare (-> A.5.2) o che si basano su obblighi esplicitamente previsti nella legislazione sul sostegno sociale come condizione per concedere una prestazione. Queste non sono soggette ad una decisione formale (-> A.8.3).</p> <p>Principi procedurali da osservare per le condizioni e per le sanzioni -> vedi Guida pratica, capitolo H.</p>	<p>L'erogazione del sostegno materiale può essere subordinata a condizioni. Ciò permette di agire sul comportamento del beneficiario e di chiedergli in modo vincolante di rispettare gli obblighi. Le condizioni hanno bisogno di una base legale. L'obiettivo della condizione deve necessariamente coincidere con l'obiettivo del sostegno sociale. La condizione deve quindi rafforzare l'autonomia economica e personale del beneficiario e/o garantire che gli importi ottenuti dal sostegno sociale siano utilizzati a fini appropriati. Vanno rispettati i principi di proporzionalità e di parità di trattamento.</p> <p>Le condizioni devono essere comunicate al beneficiario in modo chiaro, in conformità alle disposizioni cantonali in una forma scritta semplice o sotto forma di una decisione formale. La persona interessata deve capire in modo chiaro e inequivocabile cosa ci si attende da lei e quali sono le conseguenze di un mancato rispetto delle condizioni. Alla persona interessata dev'essere data la possibilità di esprimersi sui fatti.</p> <p>(Paragrafo rimosso)</p> <p>Principi procedurali da osservare per le condizioni e per le sanzioni: cfr Guida pratica, capitolo H.12.</p>	<p>L'espressione "sotto forma di una decisione formale" formulata in modo così assoluto non corrisponde al diritto applicato in tutti i Cantoni. In alcuni di essi è richiesta una decisione, in altri il diritto autorizza una semplice comunicazione scritta. La nuova formulazione tiene conto di ciò. In seguito si sono tralasciate le ripetizioni.</p>

A.8.2 Riduzione della prestazione quale sanzione

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.</p> <p>Una riduzione delle prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.</p> <p>In caso di riduzione delle prestazioni sociali, è necessario verificare se</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo comportamento; ▪ la riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe; ▪ la persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in prospettiva. <p>La riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell'ambito dell'obbligo al rimborso (-> E.3). Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto (-> schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l'obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entità della riduzione <p>A titolo di sanzione, il forfait per il mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio di proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere incentivanti</p>	<p>Nel caso la persona non rispetti le condizioni o violi i suoi obblighi legali, sarà valutata l'opportunità di un'adeguata riduzione delle prestazioni sotto forma di sanzione.</p> <p>Una riduzione delle prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso (cfr capitolo H.12). La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.</p> <p>Prima di applicare una riduzione della prestazione nella forma di una sanzione, si deve verificare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il comportamento avuto giustifichi una riduzione; ▪ se la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei e che non farvi fronte avrebbe comportato una riduzione; ▪ se la persona interessata ha delle giustificazioni rilevanti da addurre per il suo comportamento. <p>Una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla restituzione di prestazioni del sostegno sociale nell'ambito dell'obbligo al rimborso (cfr capitolo E.3). Nel caso si abbia contemporaneamente sia una sanzione sia un obbligo di rimborso, l'ammontare globale non deve superare quello della sanzione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Estensione della riduzione <p>A titolo di sanzione, tenuto conto del principio di proporzionalità del fabbisogno di base per il mantenimento, possono essere applicate delle riduzioni che si situano in una fascia che va dal 5% fino al</p>	<p>Ci si è distanziati da una formulazione vaga chiarendo che in caso d'infrazione agli obblighi sarà vagliata una sanzione.</p> <p>Semplice modifica redazionale per una miglior leggibilità.</p> <p>Sono stati adeguati i criteri di valutazione. In sostanza, in futuro si dovrà appurare se sussista veramente un comportamento sanzionabile (stato di fatto), se la persona era a conoscenza dei suoi obblighi e delle possibili sanzioni (intenzionalità) e se eventualmente vi siano dei motivi plausibili (giustificazioni).</p> <p>Poiché il concetto del minimo esistenziale assoluto non è più usato, il paragrafo è stato rivisto. Nel caso di cumulo di una restituzione e una sanzione si richiama l'aliquota del 30% quale nuovo limite massimo da rispettare in casi simili.</p> <p>Vi è ora la nuova possibilità di sanzionare fino al massimo del 30%. L'inasprimento della misura sanzionatoria va chiarito nel senso che l'ampiezza massima fino al 30% va adottato</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>te (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno parte dell'unità di assistenza.</p> <p>Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo vitale assoluto e non sono quindi lecite (-> schema A.6.3).</p> <p>Al più tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.</p> <p>Il principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi, sia per quanto riguarda l'entità, sia per la durata della riduzione, in funzione dell'errore commesso e del danno causato.</p>	<p>30% del mantenimento, possono essere inoltre ridotte o soppresse la quota esente (franchigia) sul reddito così come i supplementi per l'integrazione.</p> <p>(Paragrafo rimosso)</p> <p>(Paragrafo rimosso)</p> <p>Il principio di proporzionalità richiede un procedimento specifico e puntuale. La riduzione della prestazione per il mantenimento deve avere un rapporto adeguato sia con gli aspetti personali, sia materiali e temporali riguardo al comportamento contestato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono da considerare le ripercussioni sulle persone coinvolte facenti parte della medesima unità di riferimento – in particolare nei confronti di bambini e di adolescenti; ▪ L'entità del danno causato dal comportamento è da vagliare nel calcolo della sanzione. La riduzione massima del 30% del fabbisogno per il mantenimento è ammessa solo in casi di ripetuta o grave violazione degli obblighi; ▪ Considerando l'entità del comportamento contestato, la riduzione è applicata al massimo per 12 mesi. Le riduzioni che superano il 20% sono da limitare a 6 mesi, poi sono da riesaminare. 	<p>solo in casi particolarmente gravi. Con un margine nella fascia del 5 – 30%, abbinato alla specifica che esso va completamente applicato solo in casi particolarmente gravi o ripetuti, è statuito il necessario contorno della misura. Oltre a ciò, nella definizione del principio di proporzionalità relativo all'importo della sanzione, è previsto di definire una scadenza e, in casi particolarmente gravi, sia stabilita una durata massima.</p>

A.8.3 Non entrata in materia, rifiuto o soppressione delle prestazioni

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Occorre distinguere fra la non entrata in materia su una domanda di sostegno sociale, il rifiuto di una domanda e la soppressione delle prestazioni che riguardano un caso aperto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Non entrata in materia su una domanda o soppressione della prestazione per mancanza di prove dell'indigenza <p>Il diritto al sostegno sociale presuppone uno stato di indigenza. La persona che richiede un sostegno deve fornire informazioni sulla sua situazione e, nella misura in cui ciò sia necessario per la valutazione del diritto alle prestazioni, fornire la documentazione richiesta, sia al momento dell'inoltro della domanda di sostegno, sia durante il periodo in cui ne beneficia.</p> <p>Se una persona che richiede un sostegno rifiuta di fornire le informazioni e i documenti richiesti necessari per calcolare il bisogno di sostegno, nonostante sia stata invitata a farlo, e informata per iscritto sulle conseguenze di un suo rifiuto, per l'organo del sostegno sociale diventa impossibile verificare l'eventuale diritto alle prestazioni del sostegno sociale. In tal caso, esso sarà costretto a decidere di non entrare in materia. Se questa situazione si presenta in un caso con un incartamento già aperto e con un sostegno già versato, è possibile sopprimere le prestazioni, previo avviso e audizione della persona interessata, giustificando tale misura con l'impossibilità di valutare lo stato di indigenza ed esprimendo seri dubbi sul perdurare di tale stato.</p> <p>Gli organi del sostegno sociale offriranno il loro aiuto ai richiedenti che, a causa di problemi personali, non sono oggettivamente in grado di assumere in modo autonomo il loro dovere di cooperazione e, quindi, di fornire i do-</p>	<p>Occorre distinguere fra la non entrata in materia su una domanda di sostegno sociale, il rifiuto di una domanda e la soppressione delle prestazioni che riguardano un caso aperto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Non entrata in materia su una domanda o soppressione della prestazione per mancanza di prove dell'indigenza <p>Il diritto al sostegno sociale presuppone uno stato di indigenza. La persona che richiede un sostegno deve fornire informazioni sulla sua situazione e, nella misura in cui ciò sia necessario per la valutazione del diritto alle prestazioni, fornire la documentazione richiesta, sia al momento dell'inoltro della domanda di sostegno, sia durante il periodo in cui ne beneficia.</p> <p>Se una persona che richiede un sostegno rifiuta di fornire le informazioni e i documenti richiesti necessari per calcolare il bisogno di sostegno, nonostante sia stata invitata a farlo, e informata per iscritto sulle conseguenze di un suo rifiuto, per l'organo del sostegno sociale diventa impossibile verificare l'eventuale diritto alle prestazioni del sostegno sociale. In tal caso, esso sarà costretto a decidere di non entrare in materia. Se questa situazione si presenta in un caso con un incartamento già aperto e con un sostegno già versato, è possibile sopprimere le prestazioni, previo avviso e audizione della persona interessata, giustificando tale misura con l'impossibilità di valutare lo stato di indigenza ed esprimendo seri dubbi sul perdurare di tale stato.</p> <p>Gli organi del sostegno sociale offriranno il loro aiuto a chi, a causa di problemi personali, non è oggettivamente in grado di assumere in modo autonomo il proprio dovere di cooperazione e, quindi, di fornire i documenti</p>	

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>cumenti richiesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuto della domanda se mancano i presupposti per il diritto alle prestazioni <p>La persona che inoltra una domanda di sostegno sociale ha diritto all'esame della sua situazione. Se non esistono le condizioni per la concessione di una prestazione (indigenza non accertata dal calcolo dei bisogni, presenza di un patrimonio), la domanda va rifiutata. Su richiesta della persona interessata, la decisione negativa va comunicata per iscritto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Soppressione delle prestazioni a causa della violazione del principio di sussidiarietà <p>La soppressione parziale o completa delle prestazioni destinate a coprire il minimo vitale è una misura molto grave. Essa è ammissibile solo in caso di violazione del principio della sussidiarietà e non può essere pronunciata come sanzione (iter: -> Guida pratica, capitolo H).</p> <p>Una soppressione (parziale) delle prestazioni per violazione del principio di sussidiarietà è ammissibile allorché la persona beneficiaria rifiuta, esplicitamente e conoscendo le conseguenze che ne risulteranno, di accettare un lavoro che corrisponde alle sue competenze, che le si potrebbe ragionevolmente chiedere di svolgere e che sarebbe concretamente a sua disposizione (-> A.5.2). Lo stesso vale per una persona beneficiaria che rifiuta di far valere un diritto a prestazioni calcolabili e ottenibili a titolo di reddito sostitutivo, che le permetterebbe di sopperire parzialmente o completamente alla sua lacuna di reddito. Per la richiesta del reddito di sostituzione non vanno eretti troppi ostacoli o difficoltà.</p> <p>Secondo il principio di sussidiarietà, l'indigenza non sussiste per l'importo coperto dal reddito ottenibile. Se un lavoro rifiutato o un reddito di sostituzione ripudiato</p>	<p>richiesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuto della domanda se mancano i presupposti per il diritto alle prestazioni <p>La persona che presenta una domanda di sostegno sociale ha diritto all'esame della sua situazione. Se non esistono le condizioni per la concessione di una prestazione (indigenza non accertata dal calcolo dei bisogni, presenza di un patrimonio), la domanda va rifiutata. Su richiesta della persona interessata, la decisione negativa va comunicata per iscritto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revoca delle prestazioni a causa della violazione del principio di sussidiarietà <p>La revoca parziale o completa delle prestazioni destinate a coprire il minimo vitale è una misura molto grave. Essa è ammissibile solo in caso di violazione del principio della sussidiarietà e non può essere pronunciata come sanzione (cfr Guida pratica, capitolo H.13).</p> <p>Una soppressione (parziale) delle prestazioni per violazione del principio di sussidiarietà è ammissibile allorché la persona beneficiaria rifiuta, esplicitamente e conoscendo le conseguenze che ne risulteranno, di accettare un lavoro che corrisponde alle sue competenze, che le si potrebbe ragionevolmente chiedere di svolgere e che sarebbe concretamente a sua disposizione (cfr capitolo A.5.2). Lo stesso vale per una persona beneficiaria che rifiuta di far valere un diritto a prestazioni calcolabili e ottenibili a titolo di reddito sostitutivo, che le permetterebbe di sopperire parzialmente o completamente alla sua lacuna di reddito. Per la richiesta del reddito di sostituzione non vanno posti troppi ostacoli o difficoltà.</p> <p>Secondo il principio di sussidiarietà, in presenza di un reddito sostitutivo realizzabile non sussiste nessuna</p>	<p>I rimandi sono stati rivisti a livello redazionale.</p> <p>Il testo è stato accorciato e ridotto</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>avesse permesso di ottenere solo un reddito inferiore al minimo vitale assoluto, si ricorrerà alla soppressione parziale delle prestazioni e si continuerà a erogare il sostegno sociale per la differenza.</p> <p>Inoltre, una soppressione delle prestazioni è ammissibile se la persona beneficiaria rifiuta di realizzare, entro un limite di tempo ragionevole, un bene immobiliare o altri beni che superano la somma patrimoniale concessa a libera disposizione (p. es. automobili, imbarcazioni, oggetti preziosi da collezione). (-> E.2, E.2.2).</p>	<p>indigenza. Il reddito sostitutivo realizzato è computato quale entrata nel calcolo del fabbisogno e, semmai, sono erogate prestazioni a titolo sussidiario.</p> <p>Inoltre, una soppressione delle prestazioni è ammissibile se la persona beneficiaria rifiuta di realizzare, entro un limite di tempo ragionevole, un bene immobiliare o altri beni che superano la somma patrimoniale concessa a libera disposizione (p. es. automobili, imbarcazioni, oggetti preziosi da collezione). (cfr capitolo E.2, E.2.2).</p>	<p>all'essenziale.</p> <p>I rimandi sono stati rivisti a livello redazionale.</p>

B Copertura dei bisogni primari

B.1 Definizione e significato

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>La copertura dei bisogni primari ingloba tutte le spese correnti necessarie alla conduzione dell'economia domestica. Queste spese corrispondono, in linea di massima, agli importi raccomandati o agli oneri effettivi. Deroghe a questa regola sono possibili solo nel quadro della legislazione cantonale o delle presenti norme e devono essere il frutto di una decisione motivata da parte dell'autorità competente.</p> <p>La garanzia della copertura dei bisogni primari non si basa soltanto sul diritto costituzionale di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana, ma fissa contemporaneamente un livello di aiuto standard sul piano svizzero, secondo le legislazioni cantonali in materia di sostegno sociale. Questo livello standard si situa, generalmente, al di sopra del minimo vitale assoluto (v. capitolo A.1).</p> <p>La copertura dei bisogni primari comprende:</p>	<p>La copertura dei bisogni primari ingloba tutte le spese correnti necessarie alla conduzione dell'economia domestica. Queste spese corrispondono, in linea di massima, agli importi raccomandati o agli oneri effettivi. Deroghe a questa regola sono possibili solo nell'ambito della legislazione cantonale o delle presenti norme e devono essere il frutto di una decisione motivata da parte dell'autorità competente.</p> <p>La garanzia della copertura dei bisogni primari non si basa soltanto sul diritto costituzionale di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana, ma fissa contemporaneamente un livello di aiuto standard sul piano svizzero, secondo le legislazioni cantonali in materia di sostegno sociale. (Frase tolta)</p> <p>La copertura dei bisogni primari comprende:</p>	<p>L'ultima frase del paragrafo è stata tolta tenuto conto che in futuro non si parlerà più di minimo esistenziale assoluto.</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ il forfait per il mantenimento (che varia secondo il numero di persone dell'economia domestica, cfr scala di equivalenza al capitolo B.2.2); ▪ le spese dell'alloggio (comprese le spese accessorie); ▪ le spese di base per la salute. <p>Il contributo minimo dell'AVS non è considerato una prestazione di sostegno sociale e non è sottoposto all'obbligo del rimborso. In effetti, secondo la legislazione federale (art. 11 LAVS e 3 LAI), l'importo minimo AVS delle persone che vivono in condizioni precarie è a carico della collettività conformemente al diritto cantonale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il forfait per il mantenimento (che varia secondo il numero di persone dell'economia domestica, cfr scala di equivalenza al capitolo B.2.2); ▪ le spese dell'alloggio (comprese le spese accessorie); ▪ le spese di base per la salute. <p>A proposito dei bisogni primari e ai costi dell'alloggio, per i giovani adulti valgono delle regole speciali. (cfr capitolo B.4).</p> <p>Il contributo minimo dell'AVS non è considerato una prestazione di sostegno sociale e non è sottoposto all'obbligo del rimborso. Secondo la legislazione federale (art. 11 LAVS e 3 LAI), l'importo minimo AVS delle persone che vivono in condizioni precarie è in effetti a carico della collettività conformemente al diritto cantonale.</p>	<p>È chiaramente richiamata l'attenzione sul fatto che per i giovani adulti è valido un ordinamento particolare.</p>

B.2 Forfait per il mantenimento

B.2.1 Aventi diritto e contenuti

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Il diritto al forfait è valido per tutte le persone in condizioni disagiate, abitanti nel nostro Paese e che hanno un'economia domestica propria.</p> <p>IL FORFAIT PER IL MANTENIMENTO INCLUDE LE SPESE RELATIVE ALLE VOCI SEGUENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimentazione, bevande e tabacco ▪ Abbigliamento e calzature ▪ Consumi energetici (elettricità, gas, ecc.) escluse le spese accessorie ▪ Pulizia, cura dell'appartamento e dell'abbigliamento, compresa la tassa sulla nettezza urbana 	<p>Il diritto al forfait è valido per tutte le persone in condizioni disagiate, abitanti nel nostro Paese e che hanno un'economia domestica propria.</p> <p>IL FORFAIT PER IL MANTENIMENTO INCLUDE LE SPESE RELATIVE ALLE VOCI SEGUENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alimentazione, bevande e tabacco ▪ Abbigliamento e calzature ▪ Consumi energetici (elettricità, gas, ecc.) escluse le spese accessorie ▪ Pulizia, cura dell'appartamento e dell'abbigliamento, compresa la tassa sulla nettezza urbana 	

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisto di piccoli oggetti d'uso domestico ▪ Spese sanitarie, escluse le franchigie e i farmaci non rimborsati dalla cassa malati ▪ Spese di trasporto, compresi gli abbonamenti a metà prezzo (trasporti pubblici locali, manutenzione della bicicletta e del ciclomotore) ▪ Telecomunicazioni (telefono, spese postali, ecc.) ▪ Formazione e svaghi (concessione radio/TV, giochi, giornali, libri, spese scolastiche, cinema, animali domestici, ecc.) ▪ Cure del corpo (parrucchiere e articoli da toilette) ▪ Attrezzatura personale (materiale di cancelleria, ecc.) ▪ Bevande consumate fuori casa ▪ Altre (quote associative, piccoli regali) <p>Non sono compresi: l'affitto, le spese accessorie e le spese mediche di base, nonché le prestazioni specifiche (cfr capitolo C).</p> <p>La composizione delle voci di spesa e il forfait per il mantenimento corrispondono ai comportamenti di consumo della fascia più modesta di reddito, situata nel 10% inferiore della scala dei redditi delle economie domestiche svizzere. In tal modo, sul piano statistico si garantisce che i costi di mantenimento dei beneficiari di un sostegno sociale reggono il paragone con le spese di quelle economie domestiche che non percepiscono sostegni e che vivono in condizioni economiche molto modeste.</p> <p>L'adeguamento al rincaro del forfait per il mantenimento avviene allo stesso momento e con la stessa percentuale dell'adeguamento al rincaro delle prestazioni complementari all'AVS/AI. Gli importi sono arrotondati al franco superiore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisto di piccoli oggetti d'uso domestico ▪ Spese sanitarie, escluse le franchigie e i farmaci non rimborsati dalla cassa malati ▪ Spese di trasporto, compresi gli abbonamenti a metà prezzo (trasporti pubblici locali, manutenzione della bicicletta e del ciclomotore) ▪ Telecomunicazioni (telefono, spese postali, ecc.) ▪ Formazione e tempo libero (p. es. concessione apparecchi radio/TV, computer, stampanti, sport, giocattoli, giornali, libri, costi di formazione, cinema, cura di animali domestici) ▪ Cure del corpo (parrucchiere e articoli da toilette) ▪ Attrezzatura personale (materiale di cancelleria, ecc.) ▪ Bevande consumate fuori casa ▪ Altre (quote associative, piccoli regali) <p>Non sono compresi: l'affitto, le spese accessorie e le spese mediche di base, nonché le prestazioni specifiche (cfr capitolo C).</p> <p>La composizione delle voci di spesa e l'ammontare del fabbisogno di base per il forfait di mantenimento fa riferimento a un paniere di beni di consumo e prestazioni ridotto e riferito ai redditi più bassi della popolazione; ovvero ai redditi riferiti al 10% più povero delle economie domestiche svizzere. Ciò consente di far sì che i costi di mantenimento di queste persone siano confrontabili con le spese per l'economia domestica delle persone che non beneficiano di prestazioni di sostegno sociale ma vivono in situazioni economiche modeste.</p> <p>L'adeguamento al rincaro del forfait per il mantenimento avviene allo stesso momento, e con la stessa percentuale dell'adeguamento al rincaro, delle prestazioni complementari all'AVS/AI. Gli importi sono arrotondati al franco superiore.</p>	<p>L'elenco è stato aggiornato</p> <p>Revisione redazionale</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Il forfait di base per il mantenimento corrisponde ai costi del consumo quotidiani nelle economie domestiche a basso reddito e rappresenta quindi il minimo per un'esistenza dignitosa a lungo termine.</p> <p>L'importo è inferiore a quello che serve come base di calcolo per le prestazioni complementari AVS/AI. La sua entità è paragonabile a quella raccomandata dalla Conferenza degli uffici d'esecuzione e fallimenti. L'importo raccomandato può quindi essere diminuito di una determinata percentuale solo in casi eccezionali e a tempo determinato (cfr capitolo A.8.3). Riguardo alla situazione specifica di giovani adulti si rinvia al capitolo H.11.</p> <p>Il forfait per il mantenimento è determinato in funzione del numero di persone appartenenti alla stessa economia domestica. La differenza nella struttura dei consumi fra adulti e bambini è trascurabile nell'ambito del forfait globale.</p> <p>Per le economie domestiche di più persone si applicherà la scala d'equivalenza, approvata e sperimentata dalla COSAS (cfr capitolo B.2.2). Partendo dall'economia domestica di una persona sola si moltiplica il suo forfait per il coefficiente d'equivalenza corrispondente all'economia domestica di più persone. La scala d'equivalenza COSAS corrisponde ai risultati della statistica federale sui consumi ed è confrontabile con le scale d'equivalenza adottate a livello internazionale.</p>	<p>Il forfait di base per il mantenimento corrisponde ai costi del consumo quotidiani nelle economie domestiche a basso reddito e rappresenta quindi il minimo per un'esistenza dignitosa a lungo termine.</p> <p>L'importo è inferiore sia a quello che serve come base di calcolo per le prestazioni complementari AVS/AI, sia a quello raccomandato dalla Conferenza degli uffici d'esecuzione e fallimenti quale minimo esistenziale che consente di iniziare una procedura esecutiva. Perciò è concesso diminuire tale importo solo in casi motivati, per un periodo limitato e solo per una percentuale stabilita (cfr capitolo A.8.3). Per quanto attiene la situazione di vita dei giovani adulti si rinvia al capitolo B.4.</p> <p>Il forfait per il mantenimento è determinato in funzione del numero di persone appartenenti alla stessa economia domestica. La differenza nella struttura dei consumi fra adulti e bambini è trascurabile nell'ambito del forfait globale.</p> <p>Per le economie domestiche di più persone si applicherà la scala d'equivalenza, approvata e sperimentata dalla COSAS (cfr capitolo B.2.2). Partendo dall'economia domestica di una persona sola si moltiplica il suo forfait per il coefficiente d'equivalenza corrispondente all'economia domestica di più persone. La scala d'equivalenza COSAS corrisponde ai risultati della statistica federale sui consumi ed è confrontabile con le scale d'equivalenza adottate a livello internazionale.</p>	<p>La nuova formulazione riflette i rapporti attuali e chiarisce che i beneficiari di prestazioni d'assistenza, confrontati con i beneficiari di prestazioni complementari così come con debitori precettati, hanno mezzi finanziari minori. Sono state inoltre tolte inutili ripetizioni.</p> <p>Il riferimento al capitolo B.4 invece che H.11 corrisponde al successivo adattamento documentato.</p>

B.2.2 Importi raccomandati per il forfait di mantenimento a partire dal 2016*)

Vecchio						Nuovo				Osservazioni	
Composizione dell'economia domestica	Forfait/econ. dom. mensile in franchi dal 2011	Scala d'equivalenza	Forfait/ pers. mens. in franchi dal 2011	Forfait/econ. dom. mensile in franchi dal 2013**	Forfait/ pers. mens. in franchi dal 2013	en	Composizione dell'economia domestica	Scala d'equivalenza	Forfait di mantenimento p.econ. dom/mese dal 2016	Forfait di mantenimento p. pers./mese dal 2016	I forfait per economia domestica secondo le norme COSAS sono calcolati tra l'altro con l'ausilio di una scala d'equivalenza. Essa non può far capo unicamente a rilevamenti empirici, tuttavia è possibile un confronto con altre scale (PC, esecuzioni e fallimenti, suggerimenti OCSE). Con analogia all'attuale calcolo del fabbisogno adottato a partire da un UR di 8 persone, ora già a partire da un UR di 6 persone sarà aggiunto un importo fisso che rimarrà invariato anche per le UR più numerose. L'importo forfettario di CHF 200 versato a partire da 6 persone fa riferimento all'assegno minimo per figli secondo il diritto svizzero.
1 persona	977.-	1.00	977.-	986.-	986.-	n	1 persona	1.00	986.-	986.-	
2 persone	1'495.-	1.53	748.-	1'509.-	755.-		2 persone	1.53	1'509.-	755.-	
3 persone	1'818.-	1.86	606.-	1'834.-	611.-		3 persone	1.86	1'834.-	611.-	
4 persone	2'090.-	2.14	523.-	2'110.-	528.-		4 persone	2.14	2'110.-	528.-	
5 persone	2'364.-	2.42	473.-	2'386.-	477.-		5 persone	2.42	2'386.-	477.-	
6 persone	2'638.-	2.70	440.-	2'662.-	444.-		Per ogni personnes supplementare +200.-				
7 persone	2'912.-	2.98	416.-	2'938.-	420.-						
Per ogni persona supplementare	+274.-	0.28		+276.-							
<p>Il forfait di mantenimento permette al beneficiario di gestire in modo autonomo il proprio reddito e di prendersene la responsabilità. Se una persona non dovesse essere in grado di gestirsi in modo autonomo, sarà l'ufficio competente a prendere le misure adeguate (consigli per la gestione del budget, versamenti rateali, pagamento diretto di spese riconosciute).</p> <p>* Il forfait di base per il mantenimento per il 2015 corrisponde a quello del 2013. Il 15.10.2014 il Consiglio federale ha stabilito per il 2015 un aumento del minimo vitale generale dello 0.4% rispetto alle prestazioni complementari dell'AVS/AI. Nel settembre 2014 il Consiglio direttivo di COSAS ha deciso di non effettuare nessun adeguamento del fabbisogno allorquando l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo non avesse superato il 0.5%.</p> <p>**Forfait di mantenimento 2011 più 0.84% di adeguamento al rincaro per il 01.01.2013.</p>						<p>Per gli importi forfettari dei giovani adulti cfr capitolo B.4.</p> <p>Il forfait di mantenimento permette al beneficiario di gestire in modo autonomo il proprio reddito e di assumersene la responsabilità. Se una persona non dovesse essere in grado di gestirsi in modo autonomo, sarà l'ufficio competente a prendere le misure adeguate (consigli per la gestione del budget, versamenti rateali, pagamento diretto di spese riconosciute).</p> <p>* L'importo del fabbisogno di base 2016 corrisponde a quello del 2013, il quale a sua volta si basava su quello del 2011 (più un rincaro del 0.84% a contare dal 1.1.2013). L'adeguamento al rincaro di 0.4% applicato dalle PC al 1.1.2015 non è stato considerato.</p> <p>(paragrafo rimosso)</p>				<p>La nota a piè di pagina è stata ridotta all'essenziale. Contemporaneamente il testo spiega che da tre anni, nonostante il rincaro, non c'è mai stato un adeguamento del fabbisogno di base.</p>	

B.2.4 Persone che vivono in comunità abitative d'interessi

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Il fabbisogno per il sostentamento è determinato indipendentemente dalla grandezza dell'economia domestica. È determinato dal numero di persone che convivono in comunità. Il corrispondente fabbisogno è ridotto del 10%.</p> <p>Il termine «comunità abitativa d'interessi» definisce un gruppo di persone che abitano sotto lo stesso tetto con lo scopo di contenere i costi di locazione e delle spese accessorie. La conduzione (abitare, mangiare, lavare, pulire, ecc.) e la gestione finanziaria dell'economia domestica sono svolte per principio separatamente.</p> <p>La coabitazione, oltre all'affitto, permette di ripartire e diminuire anche alcuni costi riconosciuti nel fabbisogno (per esempio, quelli per lo smaltimento dei rifiuti, i consumi energetici, l'abbonamento alla rete fissa, internet, canone TV, giornali, pulizia).</p> <p>Per i giovani adulti che vivono in comunità abitativa d'interessi il calcolo si esegue come da indicazioni al paragrafo H.11 della guida pratica.</p>	<p>Il fabbisogno per il mantenimento è determinato indipendentemente dalla grandezza dell'economia domestica. È determinato dal numero di persone che convivono in comunità. Il corrispondente fabbisogno è ridotto del 10%.</p> <p>Il termine «comunità abitativa d'interessi» definisce un gruppo di persone che abitano sotto lo stesso tetto con lo scopo di contenere i costi di locazione e delle spese accessorie. La conduzione (abitare, mangiare, lavare, pulire, ecc.) e la gestione finanziaria dell'economia domestica sono svolte per principio separatamente.</p> <p>La coabitazione, oltre all'affitto, permette di ripartire e diminuire anche alcuni costi riconosciuti nel fabbisogno (per esempio, quelli per lo smaltimento dei rifiuti, i consumi energetici, l'abbonamento alla rete fissa, internet, canone TV, giornali, pulizia).</p> <p>Il calcolo per giovani adulti che vivono in comunità abitative d'interessi è fatto secondo le indicazioni del capitolo B.4.</p>	<p>L'indicazione rimanda al nuovo capitolo B.4 e non più a H.11 della Guida pratica.</p>

B.3 Spese d'alloggio

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>L'affitto (o gli oneri ipotecari per le persone proprietarie del proprio alloggio) è computato tenendo conto dei valori medi del mercato immobiliare locale. Analogamente, anche le spese accessorie contrattuali sono da considerare nel calcolo della prestazione (nel caso il beneficiario sia il proprietario della locazione, sono da aggiungere anche le tasse usuali e le manutenzioni all'immobile assolutamente indispensabili).</p>	<p>L'affitto (o gli oneri ipotecari per le persone proprietarie del proprio alloggio) è computato tenendo conto dei valori medi del mercato immobiliare locale. Analogamente, anche le spese accessorie contrattuali sono da considerare nel calcolo della prestazione (nel caso il beneficiario sia il proprietario della locazione, sono da aggiungere anche le tasse usuali e le manutenzioni all'immobile assolutamente indispensabili).</p>	

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Se le spese per il riscaldamento e per l'acqua calda (riscaldamento elettrico o a legna, boiler elettrico, ecc.) non sono incluse nelle spese accessorie, è rimborsato il costo del loro consumo effettivo.</p> <p>Un affitto giudicato eccessivamente elevato è finanziato fintanto non sia trovata una soluzione abitativa adeguata tuttavia ragionevolmente più economica. Gli uffici d'assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente i beneficiari nella ricerca di un alloggio più conveniente. Nel caso di disdetta sono da rispettare le usuali condizioni contrattuali.</p> <p>Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l'affitto più conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. La decisione dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l'età dei beneficiari, nonché lo stato di salute e il loro grado d'integrazione sociale.</p> <p>Nel caso si trovi un appartamento adeguato, è meglio evitare che gli uffici del sostegno sociale paghino un deposito di garanzia. Se ciò non è possibile, quest'importo è considerato alla stregua di una prestazione speciale nell'ambito delle spese per l'alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere affinché la somma anticipata sia rimborsata.</p> <p>Quando un assistito cambia comune di domicilio, l'ente di sostegno sociale precedente dovrà verificare se nel nuovo comune l'affitto previsto sarà accettato. Per le spese procurate da un trasloco, fanno stato le indicazioni del capitolo C.1.7.</p> <p>Per persone che vivono in comunità di tipo familiare, ma non tutte a beneficio del sostegno sociale (v. capitolo B.2.3), la quota mensile della pigione è suddivisa per il numero di persone che compongono l'economia domestica. Quest'importo è aggiunto</p>	<p>Se le spese per il riscaldamento e per l'acqua calda (riscaldamento elettrico o a legna, boiler elettrico, ecc.) non sono incluse nelle spese accessorie, è rimborsato il costo del loro consumo effettivo.</p> <p>Un affitto giudicato eccessivamente elevato è finanziato fintanto non sia trovata una soluzione abitativa adeguata tuttavia ragionevolmente più economica. Gli uffici d'assistenza sociale hanno il dovere di aiutare attivamente i beneficiari nella ricerca di un alloggio più conveniente. Nel caso di disdetta sono da rispettare le usuali condizioni contrattuali.</p> <p>Prima di esigere il trasloco in un appartamento con l'affitto più conveniente, si dovrà esaminare attentamente il caso specifico. La decisione dovrà in particolare tener conto del numero di persone che compongono il nucleo familiare, il loro radicamento nel quartiere, l'età dei beneficiari, nonché lo stato di salute e il loro grado d'integrazione sociale. Se a giovani adulti con economia domestica propria si chiede il trasloco in un'altra forma abitativa più conveniente, si deve tener conto dei criteri riportati al capitolo B.4.</p> <p>Nel caso si trovi un appartamento adeguato, è meglio evitare che gli uffici del sostegno sociale paghino un deposito di garanzia. Se ciò non è possibile, quest'importo è considerato alla stregua di una prestazione speciale nell'ambito delle spese per l'alloggio. Gli uffici preposti dovranno provvedere affinché la somma anticipata sia rimborsata.</p> <p>Quando un assistito cambia comune di domicilio, l'ente di sostegno sociale precedente dovrà verificare se nel nuovo comune l'affitto previsto sarà accettato. Per le spese procurate da un trasloco, fanno stato le indicazioni del capitolo C.1.7.</p> <p>Per persone che vivono in comunità di tipo familiare, ma non tutte a beneficio del sostegno sociale</p>	<p>Si fa particolarmente notare che, per la valutazione di un alloggio adeguato per giovani adulti e i relativi costi, i criteri di riferimento sono differenti.</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>al fabbisogno.</p> <p>Per persone che vivono in comunità abitative e d'interessi bisogna considerare che le loro esigenze di spazio abitativo sono maggiori rispetto a quelle di coloro che vivono in una comunità di tipo familiare della medesima dimensione. Per le specifiche condizioni di alloggio e di vita dei giovani adulti si rimanda al capitolo H.11.</p> <p>Persone che beneficiano del sostegno sociale da lungo tempo non possono rivendicare di poter continuare ad abitare nell'alloggio finora occupato, anche se è di loro proprietà. Tuttavia, se gli oneri ipotecari sono accettabili, è sempre opportuno appurare se le spese supplementari gravanti sulla collettività a seguito della permanenza nell'abitazione attuale, non possano essere coperte tramite la garanzia di un'ipoteca (v. capitolo E.2.2).</p> <p>Se un beneficiario si rifiutasse di cercare una nuova abitazione, o di traslocare in un alloggio più conveniente, allora potrebbe essergli riconosciuto solo l'importo corrispondente alle spese che sarebbero generate dall'abitazione più economica. Questa misura può far sì che il beneficiario non sia più in grado di sostenere i costi del suo attuale contratto, causandogli lo sfratto. In questo caso, però, l'ufficio del sostegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio temporaneo d'emergenza.</p> <p>Di fronte alla diversità regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei limiti massimi per le spese dell'alloggio a livello comunale o regionale, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.</p>	<p>(cfr capitolo B.2.3), la quota mensile della pigione è suddivisa per il numero di persone che compongono l'economia domestica. Quest'importo è aggiunto al fabbisogno.</p> <p>Per persone che vivono in comunità abitative e d'interessi bisogna considerare che le loro esigenze di spazio abitativo sono maggiori rispetto a quelle di coloro che vivono in una comunità di tipo familiare della medesima dimensione. Per le specifiche condizioni di alloggio e di vita dei giovani adulti si rimanda al capitolo H.11.</p> <p>Persone che beneficiano del sostegno sociale da lungo tempo non possono rivendicare di poter continuare ad abitare nell'alloggio finora occupato, anche se è di loro proprietà. Tuttavia, se gli oneri ipotecari sono accettabili, è sempre opportuno appurare se le spese supplementari gravanti sulla collettività a seguito della permanenza nell'abitazione attuale, non possano essere coperte tramite la garanzia di un'ipoteca (cfr capitolo E.2.2).</p> <p>Se un beneficiario si rifiutasse di cercare una nuova abitazione, o di traslocare in un alloggio più conveniente, allora potrebbe essergli riconosciuto solo l'importo corrispondente alle spese che sarebbero generate dall'abitazione più economica. Questa misura può far sì che il beneficiario non sia più in grado di sostenere i costi del suo attuale contratto, causandogli lo sfratto. In questo caso, però, l'ufficio del sostegno sociale sarà tenuto a offrirgli un alloggio temporaneo d'emergenza.</p> <p>Di fronte alla diversità regionale degli affitti, si raccomanda di definire dei limiti massimi per le spese dell'alloggio a livello comunale o regionale, tenendo conto della dimensione delle economie domestiche.</p>	

B.4 Giovani adulti

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>--</p>	<p>Nell’ambito del sostegno sociale con il termine „giovani adulti“ s’intendono tutte le persone tra il 18.mo e il 25.mo anno d’età (entrambi compiuti).</p> <p>La specifica situazione di vita dei giovani adulti nel periodo tra scuola, formazione professionale ed entrata nel mondo del lavoro (cfr Guida pratica; H.11) confrontata con quella di persone in analoga situazione, ma non beneficiari di aiuto sociale, impongono una sostanziale differenza nell’applicazione delle attuali norme di sostegno.</p> <p>Le misure di formazione e d’integrazione sono elementi centrali per questo gruppo sociale. I giovani adulti che beneficiano di prestazioni sociali non devono però, per questo motivo, essere avvantaggiati rispetto ai giovani nelle medesime condizioni ma con redditi modesti e che non beneficiano di prestazioni.</p> <p>Dai giovani adulti che non hanno terminato la loro prima formazione, ci si attende che abitino ancora presso i loro genitori sempre che non sussistano conflitti insormontabili. Qualora si giustifichi una residenza separata dall’economia domestica dei genitori, i giovani adulti devono allora cercare un alloggio conveniente in una comunità abitativa d’interessi. La conduzione di un’economia domestica propria è finanziata solo in casi particolari.</p> <p>▪ Giovani adulti in comunità abitative o di vita</p> <p>Giovani adulti, che vivono con i genitori o in comunità di tipo familiare sono assistiti applicando il principio delle comunità abitative o della convivenza. (cfr capitolo F.5).</p> <p>Per far fronte al proprio fabbisogno di mantenimento ricevono la quota parte del fabbisogno di base loro spettante. (Importo globale previsto per il mantenimento</p>	<p>Introducendo un nuovo capitolo B.4 si fa maggior chiarezza sulla procedura di sostegno per i giovani adulti. I rimandi fatti nei capitoli B.1, B.2 e B.3 a queste raccomandazioni particolari ne rafforzano il rilievo. Parte del contenuto delle nuove norme B.4 provengono e sono state riportate dal capitolo H.11 – Guida pratica.</p> <p>Nell’introduzione sono dapprima formulati due importanti principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giovani adulti senza una formazione primaria conclusa vivono con i genitori. • Chi può vivere in modo indipendente, per principio, lo deve fare in abitazioni convenienti. <p>Un’economia domestica completamente autonoma è concessa e finanziariamente sostenuta solo in casi particolari.</p> <p>Da ciò si distinguono quindi tre gruppi di giovani adulti, ognuno dei quali con delle specifiche indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giovani adulti che nell’ambito familiare dei genitori vivono in una comunità abitativa o di vita. • giovani adulti che hanno la possibilità di vivere in una comunità abitativa d’interessi. • Giovani adulti a quali è permesso avere un alloggio proprio. <p>Ai giovani adulti che vivono nell’economia domestica dei genitori, sono applicate le con-</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
	<p>suddiviso per il numero delle persone che vivono nell'economia domestica = quota parte). La quota parte dell'affitto dei giovani adulti che vivono presso i genitori è loro conteggiata solo nel caso che ai genitori, a causa di circostanze particolari (quali per esempio rapporti personali, situazioni finanziarie) non siano ragionevolmente imputabili i costi globali dell'alloggio.</p> <p>▪ Giovani adulti in comunità abitative di interessi</p> <p>Giovani adulti che vivono in una comunità abitativa senza un'economia domestica in comune, sono assistiti secondo i principi delle economie domestiche di due persone – convertiti però su una persona.</p> <p>Sono considerati i giovani adulti che né conducono una propria economia domestica né vivono presso i genitori o sono collocati presso una struttura fissa con pensione completa; bensì vivono in una comunità abitativa senza però formare un'economia domestica (si tratta di una comunità abitativa d'interessi com'è il caso per comunità di studenti). Per far fronte al proprio fabbisogno di mantenimento ricevono la quota parte calcolata per un'economia domestica di due persone. Per i costi d'alloggio si deve considerare che le comunità abitative d'interessi hanno delle esigenze di spazio maggiori rispetto a comunità di tipo familiare della medesima dimensione.</p> <p>▪ Giovani adulti con economia domestica propria</p> <p>Se per motivi impellenti è riconosciuta la conduzione di una propria economia domestica, l'aiuto è erogato sostanzialmente secondo i capitoli B.2 e B.3.</p> <p>Il fabbisogno per il mantenimento è ridotto del 20% nei casi in cui il o i giovani adulti:</p> <p>- non partecipano alle formazioni o misure orien-</p>	<p>suete regole come per le comunità abitative e di vita. Questa forma abitativa è auspicata e non sottostà a nessuna limitazione.</p> <p>Per contro sono previste delle riduzioni per quei giovani adulti che non vivono in questa "auspicata forma" e che richiedono provvedimenti eccezionali. Le riduzioni interessano le seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giovani adulti che vivono in comunità abitative d'intenti, che ricevono una prestazione di base calcolata con i parametri di un'economia domestica di due persone, (CHF 755.- mensili per persona singola). Ciò corrisponde alla regola già adesso in vigore e che si è confermata efficace. • Giovani adulti, ai quali per validi motivi è stato concesso di avere un proprio alloggio, ricevono una prestazione di base ridotta del 20% (CHF 789.- invece di CHF 986.- per persona singola) nella misura in cui non rientrano in uno dei casi particolari sopra elencati.

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
	<p>tate all'integrazione verso il mercato del lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non svolge alcuna attività lucrativa adeguata; - non si occupa della cura di un proprio figlio. <p>Nel caso non vi siano le premesse per un'economia domestica propria, dopo un adeguato periodo transitorio per la ricerca di un alloggio più conveniente, il calcolo del sostegno avviene come per i giovani adulti in comunità abitativa d'interessi.</p>	

B.5 Spese di base per la salute

B.5.1 Cassa malati, partecipazioni e franchigia

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Le cure di base previste dall'assicurazione malattia obbligatoria LAMal fanno parte integrante del minimo vitale e vanno quindi garantite in ogni caso.</p> <p>Se, in casi eccezionali, non dovesse esistere una copertura assicurativa, le spese per la salute vanno a carico dal sostegno sociale. Ciò vale anche per le partecipazioni e le franchigie.</p> <p>Nonostante il carattere obbligatorio di una tale assicurazione, succede che alcune persone residenti in Svizzera non siano assicurate contro la malattia. Ciò può essere il caso, per esempio, per le persone senza domicilio fisso. Sarebbe quindi il sostegno sociale a doversi occupare della loro copertura assicurativa. La guida pratica contiene raccomandazioni concrete in merito (v. capitolo H.8).</p> <p>La cassa malati obbligatoria garantisce le prestazioni in caso di malattia, di infortunio (se non esiste un'altra assicurazione contro gli infortuni) e di parto. Famiglie e singoli a basso reddito hanno diritto a una riduzione dei premi, tramite sussidi cantonali specifici. L'ammontare</p>	<p>Le cure sanitarie nell'ambito dell'assicurazione malattia obbligatoria di base LAMal sono parte integrante della garanzia materiale del minimo vitale e devono essere quindi garantite in ogni caso.</p> <p>Se, in casi eccezionali, non dovesse esistere una copertura assicurativa, le spese per la salute vanno a carico dal sostegno sociale. Ciò vale anche per le partecipazioni e le franchigie.</p> <p>Nonostante il carattere obbligatorio di una tale assicurazione, succede che alcune persone residenti in Svizzera non siano assicurate contro la malattia. Ciò può essere il caso, per esempio, per le persone senza domicilio fisso. Sarebbe quindi il sostegno sociale a doversi occupare della loro copertura assicurativa. La guida pratica contiene raccomandazioni concrete in merito (v. capitolo H.8).</p> <p>La cassa malati obbligatoria garantisce le prestazioni in caso di malattia, di infortunio (se non esiste un'altra assicurazione contro gli infortuni) e di parto. Famiglie e singoli a basso reddito hanno diritto a una riduzione dei</p>	<p>Il termine minimo esistenziale assoluto non è più usato ed è sostituito con "garanzia materiale del minimo vitale".</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>della riduzione varia da un cantone all'altro.</p> <p>I premi di cassa malati obbligatoria (assicurazione di base) non sono prestazioni di sostegno sociale. Non possono quindi essere soggetti al rimborso (p. es. dai cantoni d'origine secondo l'art. 3, par. 2, let. b LAS). Restano riservate le disposizioni cantonali d'applicazione della LAMal.</p> <p>I premi di cassa malati obbligatoria a carico del beneficiario dovranno essere considerati nel budget di sostegno sociale unitamente alle partecipazioni e alla franchigia.</p> <p>In situazioni eccezionali, opportunamente motivate, o per periodi limitati di tempo, le quote per le assicurazioni complementari possono essere assunte dall'ufficio del sostegno sociale. Questa parte dei premi assicurativi è da considerare come una prestazione sociale specifica (cfr capitolo C.I)</p>	<p>premi, tramite sussidi cantonali specifici. L'ammontare della riduzione varia da un cantone all'altro.</p> <p>I premi di cassa malati obbligatoria (assicurazione di base) non sono prestazioni di sostegno sociale. Non possono quindi essere soggetti al rimborso (p. es. dai cantoni d'origine secondo l'art. 3, par. 2, let. b LAS). Restano riservate le disposizioni cantonali d'applicazione della LAMal.</p> <p>I premi della cassa malati obbligatoria a carico del beneficiario dovranno essere considerati nel budget del sostegno sociale unitamente alle partecipazioni e alla franchigia.</p> <p>In situazioni eccezionali, opportunamente motivate, o per periodi limitati di tempo, le quote per le assicurazioni complementari possono essere assunte dall'ufficio del sostegno sociale. Questa parte dei premi assicurativi è da considerare come una prestazione sociale specifica (cfr capitolo C.I)</p>	

B.5.2 Spese per cure dentarie

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Salvo in casi urgenti, il beneficiario deve chiedere un preventivo prima di iniziare il trattamento (v. capitolo H.2). Il preventivo dovrebbe anche contenere indicazioni sullo scopo del trattamento.</p> <p>I costi da prendere a carico sono basati sul punteggio dell'INSAI o della tariffa sociale dei singoli cantoni. I costi del controllo annuale e dell'igiene dentaria dovrebbero essere assunti in ogni caso dagli uffici di sostegno sociale.</p> <p>Se il trattamento esige costi elevati, gli uffici di sostegno sociale possono limitare la libera scelta del dentista e</p>	<p>Nessuna modifica.</p>	<p>Adeguata solo la numerazione.</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
richiedere il preavviso di un dentista fiduciario.		

C.2 Supplemento d'integrazione per persone senza attività lavorativa lucrativa

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Un supplemento d'integrazione per persone senza attività lucrativa è accordato a coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età e che fanno sforzi particolari per migliorare la loro integrazione sociale e/o professionale, o delle persone che vivono nel loro ambiente circostante.</p> <p>Il supplemento integrativo – a seconda delle prestazioni fornite e del loro significato per il processo di integrazione – è definito fra i 100 ed i 300 franchi al mese per persona. Gli uffici del sostegno sociale competenti possono fissare le modalità di applicazione all'interno di questo spettro di possibilità.</p> <p>Il supplemento d'integrazione deve essere commisurato allo sforzo fornito e al significato dell'attività di integrazione sociale. Esso rappresenta quindi uno strumento importante del lavoro sociale. Nella sua applicazione va tenuto conto in particolar modo della situazione di vita dei giovani e dei giovani adulti sotto i 25 anni.</p> <p>Il supplemento d'integrazione costituisce una ricompensa finanziaria e un incentivo alla qualifica professionale, alla formazione, alle attività volontarie e di vicinato, nonché alla cura dei parenti. In tali attività è compresa anche la frequenza di una scuola di livello secondario II, di un apprendistato, di una pratica professionale, nonché la partecipazione a programmi di occupazione, di riqualifica o di integrazione, sempre che queste non siano remunerate con un vero e proprio salario.</p> <p>I supplementi d'integrazione sono prestazioni orientate alla persona, e non al bisogno, cui possono aver diritto</p>	<p>Con il supplemento d'integrazione, alle persone senza attività lucrativa è riconosciuta una prestazione a favore della loro integrazione sociale e/o professionale.</p> <p>Il supplemento d'integrazione – a dipendenza delle prestazioni fornite e della loro rilevanza – si situa normalmente fra i 100 e i 300 CHF al mese per persona.</p> <p>Sono ricompensate quelle prestazioni che aumentano e/o mantengono le possibilità di una reale integrazione. Esse devono essere verificabili e presupporre un impegno individuale in tal senso.</p> <p>Il supplemento d'integrazione è una prestazione orientata alla persona di cui possono beneficiare più persone della medesima economia domestica.</p> <p>Le competenti autorità del sostegno sociale possono stabilire un limite per il cumulo dei supplementi d'integrazione e per la quota di reddito esente (franchigia sul reddito).</p>	<p>I principi sono più corti e sostanzialmente più concisi. Si chiarisce che il supplemento d'integrazione è un riconoscimento finanziario per le attività volte a favorire l'integrazione sociale e/o professionale. Con ciò non si richiama solo il principio di "prestazione – contro prestazione" bensì si vuole porre l'accento sul fatto che saranno riconosciute solo le prestazioni a favore dell'integrazione.</p> <p>Il principio dell'ammontare del supplemento d'integrazione fa riferimento alla formulazione attuale. La nuova forma "normalmente" lascia maggior margine per la determinazione dell'importo.</p> <p>La limitazione dell'età è tralasciata. La pratica dimostra doimostro che anche delle persone sotto i 16 anni s'impegnano a favore della propria integrazione (per es. svolgendo dei praticantati o dei corsi preparatori di future formazioni).</p> <p>In generale è spiegato che si considerano solo delle attività che aumentano rispettivamente mantengono le possibilità di una reale integrazione. Con ciò si esclude che in futuro saranno onorate delle prestazioni che non hanno in primo piano l'aspetto legato all'integrazione del beneficiario. In tal senso è soppresso anche il supplemento speciale di 200 CHF erogato alle famiglie monoparentali.</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>più persone nella stessa economia domestica. Per tale motivo, nella stessa economia domestica e a determinate condizioni, più persone possono beneficiare di un supplemento d'integrazione o di un supplemento d'integrazione minimo. Gli uffici preposti del sostegno sociale determinano il limite massimo dei supplementi d'integrazione cumulati e delle quote di salario non computate. Tale limite non può però essere inferiore a 850 franchi mensili per economia domestica.</p> <p>Il supplemento d'integrazione non può essere compensato dalle spese generate nell'ambito dell'attività per la quale esse vengono concesse.</p> <p>Le persone a capo di una famiglia monoparentale che, a causa dei loro compiti di cura dei figli, non possono svolgere un'attività lucrativa, né attività a scopo integrativo, ricevono un supplemento d'integrazione di almeno 200 franchi mensili.</p> <p>Si tiene quindi conto del fatto che difficilmente una persona a capo di una famiglia monoparentale – che vive quindi senza un partner e con un bambino piccolo – può svolgere un'attività lucrativa o altre prestazioni di integrazione fuori dalla propria famiglia.</p> <p>Le economie domestiche che non beneficiano del sostegno sociale non devono essere svantaggiate rispetto a quelle che ne possono beneficiare. In tal senso, e per mantenere anche l'incentivo all'integrazione professionale, è necessario che il supplemento d'integrazione per le persone senza attività lucrativa sia tenuto in considerazione sia nel calcolo iniziale per l'ammissione al sostegno sociale, sia in quello per stabilire la sua cessazione.</p>		<p>Le prestazioni ricompensabili devono essere verificate e premettere un impegno individuale. Per questo motivo una medesima prestazione può richiedere un grande impegno a una persona mentre un'altra la fornisce senza alcuno sforzo. Il supplemento può quindi essere erogato alla persona la quale, in rapporto alle proprie possibilità, gli si può riconoscere di aver profuso uno sforzo particolarmente importante a favore della propria integrazione.</p>

C.3 Supplemento d'integrazione minimo

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>I beneficiari senza attività lucrativa, che hanno superato i 16 anni e che – nonostante la loro disponibilità – non siano in grado di offrire prestazioni d'integrazione particolari – hanno diritto ad un supplemento integrativo minimo di 100 franchi al mese.</p> <p>Questo supplemento d'integrazione minimo riguarda persone che si sforzano di migliorare la loro situazione, ma che, per motivi di salute o per mancanza di possibilità, non sono in grado di offrire una particolare prestazione d'integrazione. Questo riconoscimento finanziario ha lo scopo di attenuare o di compensare l'ingiustizia che senza il supplemento potrebbe manifestarsi, perché chi non può, verrebbe trattato come chi non vuole preoccuparsi di migliorare la propria situazione.</p>	<p>- (soppresso) -</p>	

E.3 Obbligo di rimborso delle prestazioni del sostegno sociale

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Occorre distinguere fra il rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto e rimborsi di prestazioni ottenute illegalmente. Le richieste di rimborso sono regolate dal diritto cantonale in materia di sostegno sociale. Le competenze e il diritto applicabile risultano dall'art. 26 LAS.</p> <p>In presenza delle basi legali necessarie, il rimborso delle prestazioni di sostegno sociale è ammissibile sia durante il periodo in cui viene versato un sostegno, sia quando la persona è già fuori dal sostegno sociale. Durante il periodo di percezione del sostegno, il rimborso può essere fatto pro rata temporis, in deduzione dei versamenti erogati dal sostegno sociale. Definendo gli acconti mensili, occorrerà vigilare affinché la somma che rimane al beneficiario non sia inferiore al minimo vitale assoluto. Va tenuto conto dei bisogni delle persone sostenute</p>	<p>Occorre distinguere fra il rimborso di prestazioni ottenute a pieno diritto e rimborsi di prestazioni ottenute illegalmente. Le richieste di rimborso sono regolate dal diritto cantonale in materia di sostegno sociale. Le competenze e il diritto applicabile risultano dall'art. 26 LAS.</p> <p>In presenza delle basi legali necessarie, il rimborso delle prestazioni di sostegno sociale è ammissibile sia durante il periodo in cui viene versato un sostegno, sia quando la persona è già fuori dal sostegno sociale. Durante il periodo di percezione del sostegno, il rimborso può essere fatto pro rata temporis, in deduzione dei versamenti erogati dal sostegno sociale. Nello stabilire le rate mensili si deve prestare attenzione affinché l'ammontare del rimborso, compresa un'eventuale sanzione, non oltrepassi il limite di riduzione massima del</p>	<p>Ritenuto che il concetto del minimo esistenziale assoluto decade, l'ammontare del possibile rimborso inflitto alle prestazioni correnti è rapportato all'ammontare di una sanzione. Con</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
assieme al beneficiario (bambini, coniuge).	30% . Va tenuto conto dei bisogni delle persone sostenute assieme al beneficiario (bambini, coniuge).	ciò è garantita una certa equivalenza tra il rimborso e l'intervento sanzionatorio.

H.11 Giovani adulti nel sostegno sociale

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Introduzione</p> <p>Nel sostegno sociale sono considerati «giovani adulti» le persone fra i 18 anni compiuti ed i 25 anni compiuti. Per costoro va attribuita la massima priorità a una duratura integrazione professionale; essi devono terminare una formazione primaria corrispondente alla loro capacità.</p> <p>Di principio, dalle persone che richiedono un aiuto ci si attende uno sforzo personale corrispondente alle loro capacità e possibilità individuali, al fine di ridurre, a corto termine, la situazione di necessità e, a medio e lungo termine, di migliorare la loro situazione personale ed economica. Aver concluso una formazione primaria diminuisce, a lungo termine, il rischio di dover far capo in modo prolungato al sostegno sociale.</p> <p>La particolare condizione in cui si trovano i giovani adulti al momento di passare dall'obbligo scolastico al mondo del lavoro, richiede un'adeguata combinazione di offerte e di programmi strutturati che privilegi il lavoro di consulenza e motivazione, così come l'accompagnamento (coaching). Per ciò, a complemento delle misure esistenti, si dovranno predisporre delle offerte supplementari nell'ambito dell'informazione, della qualifica e dell'integrazione, al fine di accrescere le possibilità formative e professionali dei giovani adulti. Delle indicazioni tempestive in tal senso sono decisive.</p> <p>I differenti gruppi di utenza</p>	<p>Introduzione</p> <p>Nel sostegno sociale sono considerati «giovani adulti» le persone fra i 18 anni compiuti ed i 25 anni compiuti. Per costoro va attribuita la massima priorità a una duratura integrazione professionale; essi devono terminare una formazione primaria corrispondente alla loro capacità.</p> <p>Di principio, dalle persone che richiedono un aiuto ci si attende uno sforzo personale corrispondente alle loro capacità e possibilità individuali, al fine di ridurre, a corto termine, la situazione di necessità e, a medio e lungo termine, di migliorare la loro situazione personale ed economica. Aver concluso una formazione primaria diminuisce, a lungo termine, il rischio di dover far capo in modo prolungato al sostegno sociale.</p> <p>La particolare condizione in cui si trovano i giovani adulti al momento di passare dall'obbligo scolastico al mondo del lavoro, richiede un'adeguata combinazione di offerte e di programmi strutturati che privilegi il lavoro di consulenza e motivazione, così come l'accompagnamento (coaching). Per ciò, a complemento delle misure esistenti, si dovranno predisporre delle offerte supplementari nell'ambito dell'informazione, della qualifica e dell'integrazione, al fine di accrescere le possibilità formative e professionali dei giovani adulti. Delle indicazioni tempestive in tal senso sono decisive.</p> <p>I differenti gruppi di utenza</p>	

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>▪ Giovani adulti senza formazione di base Per questo gruppo di persone l'obiettivo principale consiste nel promuovere l'accesso a una formazione compatibile con le loro capacità. Oltre che a divenire economicamente autosufficienti i giovani adulti vanno motivati a compiere una formazione professionale, sostenendoli nell'orientamento a una professione e/o nella ricerca di un apprendistato, colmando eventuali lacune in ambito formativo. Ciò vale anche quando il giovane è, o era, appena diventato attivo professionalmente. I genitori devono essere coinvolti in questo processo di sostegno il più presto possibile; i rispettivi ruoli, le aspirazioni e gli aspetti finanziari sono da chiarire.</p> <p>▪ Giovani adulti durante la loro formazione di base Ai giovani che assolvono la loro formazione primaria, dev'essere consentito di terminarla. A tal fine, la copertura del minimo vitale dev'essere garantita.</p> <p>Per principio sono i genitori a dover provvedere al mantenimento del figlio, assumendo i costi di una formazione iniziale appropriata (art. 276 cpv. 1 CC). Quest'obbligo di mantenimento continua a sussistere anche quando i giovani adulti sono ancora in formazione (art. 277 cpv. 2 CC). I giovani adulti in formazione continuano a essere sostenuti allorquando i loro redditi (p. es. salario d'apprendista, borse di studio) non sono sufficienti e i genitori non sono in grado di contribuire al loro sostentamento, o non sono disposti a ottemperare ai loro obblighi di mantenimento. In questo ultimo caso, il sostegno sociale è da intendere quale anticipo. Gli uffici preposti coprono tale necessità facendo poi rivalsa nei confronti dei genitori stessi (v. art. 289 cpv. 2 CC).</p> <p>▪ Giovani adulti che hanno terminato la loro formazione di base Hanno diritto a un sostegno sociale di tipo finanziario anche quei giovani adulti i cui redditi e/o gli aiuti di terzi</p>	<p>▪ Giovani adulti senza formazione di base Per questo gruppo di persone l'obiettivo principale consiste nel promuovere l'accesso a una formazione compatibile con le loro capacità. Oltre che a divenire economicamente autosufficienti i giovani adulti vanno motivati a compiere una formazione professionale, sostenendoli nell'orientamento a una professione e/o nella ricerca di un apprendistato, colmando eventuali lacune in ambito formativo. Ciò vale anche quando il giovane è, o era, appena diventato attivo professionalmente. I genitori devono essere coinvolti in questo processo di sostegno il più presto possibile; i rispettivi ruoli, le aspirazioni e gli aspetti finanziari sono da chiarire.</p> <p>▪ Giovani adulti durante la loro formazione di base Ai giovani che assolvono la loro formazione primaria, dev'essere consentito di terminarla. A tal fine, la copertura del minimo vitale dev'essere garantita.</p> <p>Per principio sono i genitori a dover provvedere al mantenimento del figlio, assumendo i costi di una formazione iniziale appropriata (art. 276 cpv. 1 CC). Quest'obbligo di mantenimento continua a sussistere anche quando i giovani adulti sono ancora in formazione (art. 277 cpv. 2 CC). I giovani adulti in formazione continuano a essere sostenuti allorquando i loro redditi (p. es. salario d'apprendista, borse di studio) non sono sufficienti e i genitori non sono in grado di contribuire al loro sostentamento, o non sono disposti a ottemperare ai loro obblighi di sostentamento. In questo ultimo caso, il sostegno sociale è da intendere quale anticipo. Gli uffici preposti coprono tale necessità facendo poi rivalsa nei confronti dei genitori stessi (v. art. 289 cpv. 2 CC).</p> <p>▪ Giovani adulti che hanno terminato la loro formazione di base Hanno diritto a un sostegno sociale di tipo finanziario anche quei giovani adulti i cui redditi e/o gli aiuti di terzi</p>	

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>non sono sufficienti. L'obiettivo è di promuovere individualmente il loro duraturo inserimento nel mercato del lavoro.</p> <p>Definizione del mantenimento</p> <p>La situazione specifica dei giovani adulti nella fase tra la scuola, la formazione professionale e l'entrata nel mondo del lavoro, così come il confronto con persone non a beneficio di assistenza ma che vivono in situazione analoghe, esige un'applicazione differenziata delle norme di sostegno. Ai giovani senza o ancora in formazione iniziale si può chiedere di vivere ancora presso i propri genitori – salvo nel caso di conflitti insormontabili.</p> <p>In generale, da un giovane adulto si può pretendere che si cerchi un alloggio più vantaggioso (p. es. un abitazione monolocale con o senza possibilità di cucinare, presso una casa per lo studente e che condivida l'alloggio con altre persone) al fine di diminuire il suo fabbisogno a carico dell'aiuto sociale. I giovani adulti che beneficiano del sostegno sociale non devono essere privilegiati rispetto ai giovani adulti che non percepiscono aiuti, ma hanno un reddito modesto.</p> <p>Il finanziamento di un alloggio individuale è consentito solo con giustificati motivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Giovani adulti che vivono in comunità di vita familiare <p>Giovani adulti che vivono nell'economia domestica dei genitori o che vivono in comunità di tipo familiare, sono sostenuti secondo i principi applicati alle comunità d'abitazione di tipo familiare (v. capitolo F.5).</p> <p>A copertura del loro fabbisogno per il sostentamento ricevono la quota procapite dell'importo previsto (l'importo per il sostentamento diviso per il numero di persone facenti parte dell'economia domestica = quota</p>	<p>non sono sufficienti. L'obiettivo è di promuovere individualmente il loro duraturo inserimento nel mercato del lavoro.</p> <p>Nel complesso vedi il capitolo B.4</p> <p>(il resto del paragrafo è stato soppresso)</p>	<p>Le spiegazioni del sostegno finanziario dei giovani adulti e del relativo calcolo sono state stralciate da questa posizione e trasferite nel nuovo capitolo B.4..</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>per persona). Per coloro che vivono con i genitori, la quota parte dell'affitto è attribuita solo nel caso in cui ai genitori stessi, viste le circostanze (a causa di rapporti personali, possibilità economiche) non può essere addebitata la spesa complessiva dell'alloggio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Giovani adulti che vivono in comunità abitative d'interesse <p>I giovani adulti che vivono in una comunità abitativa senza la gestione comune dell'economia domestica ricevono un so-stegno pari all'importo stabilito per due persone convertito però su una persona.</p> <p>È il caso di giovani adulti che non conducono un'economia domestica propria, né vivono presso i loro genitori, né in un istituto con pensione completa, ma abitano in una comunità abitativa senza tuttavia costituire una economia domestica (comunità abitativa detta d'interessi, quale potrebbe essere una comunità di studenti). A copertura del loro fabbisogno esi-stenziale essi ricevono una quota parte del sostentamento proporzionato a quello di un'economia domestica formata da due persone. Per quanto riguarda i costi dell'alloggio va considerato che le comunità abitative d'interesse hanno un fabbisogno di spazio superiore a quello di comunità abitative di tipo familiare di uguali dimensioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Giovani adulti con un'economia domestica propria <p>In alcuni casi è giustificato il riconoscimento della conduzione di un'economia domestica propria e il sostegno sociale è erogato senza restrizione conformemente al capitolo B.</p> <p>Questo potrebbe per esempio essere il caso di un giovane adulto il quale, prima di un'imprevedibile necessità di sostegno sociale, conduceva già una propria economia domestica che finanziava con il reddito di un'attività lavorativa. In un caso simile un ritorno presso i genitori</p>		

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>non può in pratica essere preteso.</p> <p>La conduzione di un'economia indipendente è da accettare in particolare per motivi medici, se nell'unità di riferimento ci sono dei bimbi o per mancanza di alternative più convenienti.</p>		

H.12 Capitolo A.8.1: Condizioni

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>Questionario per porre formalmente delle condizioni:</p> <p>Prima di porre formalmente una condizione, vanno chiarite le seguenti questioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Qual è l'obiettivo perseguito dal sostegno sociale quando pone formalmente una condizione? ▪ E' adeguata la condizione per raggiungere l'obiettivo fissato? ▪ La persona interessata è al corrente di ciò che ci si attende da lei e dei relativi motivi? ▪ E' ragionevole la condizione posta? La persona interessata è in grado di fornire la prestazione richiesta, tenuto conto del suo stato psichico e fisico e della sua situazione personale? ▪ E' praticabile la condizione? Esistono le condizioni quadro strutturali necessarie? ▪ Che cosa ne dice la persona interessata? Ha l'intenzione di rispettare la condizione? Ha obiezioni? ▪ Gli organi competenti del sostegno sociale hanno studiato le obiezioni (pertinenza) e, se del caso, hanno invitato la persona interessata a fornire delle prove? E' stato tenuto conto delle prove? ▪ Sono stati trattati allo stesso modo altri casi, si- 	<p>Questionario che precede la disposizione delle condizioni:</p> <p>Prima di imporre delle condizioni sono da chiarire le seguenti questioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quale scopo si persegue ponendo questa condizione? ▪ La condizione è adeguata per raggiungere lo scopo prefisso? ▪ La persona interessata è al corrente di ciò che ci si attende da lei e dei relativi motivi? ▪ E' ragionevole la condizione posta? La persona interessata è in grado di fornire la prestazione richiesta, tenuto conto del suo stato psichico e fisico e della sua situazione personale? ▪ E' praticabile la condizione? Esistono le condizioni quadro strutturali necessarie? ▪ Che cosa ne dice la persona interessata? Ha l'intenzione di rispettare la condizione? Ha obiezioni? ▪ Gli organi competenti del sostegno sociale hanno studiato le obiezioni (pertinenza) e, se del caso, hanno invitato la persona interessata a fornire delle prove? E' stato tenuto conto delle prove? ▪ Sono stati trattati allo stesso modo altri casi, si- 	<p>La procedura per l'emanazione di condizioni non è la stessa in tutti i Cantoni (cfr capitolo A.8.1). In alcuni Cantoni si deve emanare una decisione formale mentre in altri il Diritto accetta una semplice disposizione scritta. Il concetto "disposizione delle condizioni" è accettato in entrambe le varianti ed è stato così modificato ovunque</p> <p>Inoltre non si parla più di obiettivi bensì di scopi. Le condizioni servono sostanzialmente per determinati scopi (per es. la ricerca di un lavoro).</p>

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>mili?</p> <p>Procedura per porre formalmente delle condizioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definire la natura della condizione (p.es. inviare offerte di lavoro, partecipare a programmi occupazionali, sottoporsi a un esame medico con diagnosi sulla capacità lavorativa, ecc.). 2. Verificare la legalità e la proporzionalità della condizione, osservare il principio della parità dei diritti e del divieto dell'arbitrio. Le condizioni devono coincidere con l'obiettivo perseguito, per esempio, l'inserimento nel mercato del lavoro primario. <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Legalità: le condizioni e le direttive incidono sul diritto all'autodeterminazione della persona che ha bisogno di un sostegno e debbono quindi avere una base legale. Di regola, per quanto riguarda le condizioni, le leggi cantonali del sostegno sociale contengono disposizioni formulate in modo aperto, che lasciano un margine di apprezzamento agli organi del sostegno sociale. In tal modo, diventa possibile formulare una condizione adeguata al caso individuale, che sia comunque conforme agli obiettivi della legge. 2.2. Proporzionalità: nella fissazione formale di condizioni va rispettato il principio della proporzionalità (idoneità o utilità, necessità, adeguamento...). 2.3. Parità dei diritti: le condizioni devono rispettare il principio della parità dei diritti (trattamento simile di casi analoghi). Il principio della parità dei diritti non richiede la presenza di situazioni identiche, ma una concordanza degli elementi essenziali richiesti per applicare la legge. 	<p>mili?</p> <p>Procedura per definire formalmente delle condizioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definire la natura della condizione (per es. inviare offerte di lavoro, partecipare a programmi occupazionali, sottoporsi a un esame medico con diagnosi sulla capacità lavorativa, ecc.). 2. Verificare la legittimità e la proporzionalità delle condizioni; il principio dell'uguaglianza giuridica e del divieto d'arbitrio. Le condizioni devono concordare con lo scopo, per es. l'inserimento nel mercato primario del lavoro. 2.1 Legittimità: le condizioni e le direttive incidono sul diritto all'autodeterminazione della persona che ha bisogno di un sostegno e devono quindi avere una base legale. Di regola, per quanto riguarda le condizioni, le leggi cantonali del sostegno sociale contengono disposizioni formulate in modo aperto, che lasciano un margine di apprezzamento agli organi del sostegno sociale. In tal modo, diventa possibile formulare una condizione adeguata al caso individuale, che sia comunque conforme agli obiettivi della legge. 2.2 Proporzionalità: nel disporre le condizioni si deve rispettare il principio della proporzionalità (idoneità rispettivamente utilità, necessità, adeguatezza). 2.3 Parità dei diritti: le condizioni devono rispettare il principio della parità dei diritti (trattamento simile di casi analoghi). Il principio della parità dei diritti non richiede la presenza di situazioni identiche, ma una concordanza degli elementi essenziali richiesti per applicare la legge. 	

Vecchio	Nuovo	Osservazioni
<p>2.4. Divieto dell'arbitrio: la fissazione formale di condizioni non deve lasciare spazio all'arbitrio. Per arbitrio s'intende un errore qualificato grossolano che può presentarsi sotto forma di una decisione presa in funzione della volontà soggettiva della persona incaricata dell'incarico. Un atto arbitrario viola le attese elementari in materia di equità e si sottrae a qualsiasi obiettività e giustificazione razionale.</p> <p>2.5. Diritto di essere sentiti: La persona interessata deve avere la possibilità di esprimersi anticipatamente. Inoltre, la decisione di porre formalmente una condizione va notificata per iscritto. L'organo competente del sostegno sociale deve esaminare gli argomenti della persona interessata. Questa ha il diritto di sapere perché le si chiede qualcosa.</p>	<p>2.4 Divieto d'arbitrio: la disposizione di condizioni non può essere arbitraria. Per arbitrio si intende un errore qualificato grossolano che sottintende una decisione presa secondo una volontà soggettiva. Un atto arbitrario viola le attese elementari di equità e si sottrae a qualsiasi ragionevole giudizio.</p> <p>3. Disposizione di condizioni: alla persona interessata deve essere data la possibilità di esprimersi anticipatamente sui fatti. L'autorità del sostegno sociale competente deve esaminare gli argomenti della persona interessata. La persona interessata deve sapere cosa si pretende da lei e perché. Le condizioni devono essere comunicate in conformità alle disposizioni procedurali cantonali: o per il tramite di una decisione formale o una semplice comunicazione scritta e motivata. Al più tardi al momento della sanzione, dopo aver garantito il diritto di essere ascoltato e i relativi mezzi di diritto, si deve emettere una decisione formale.</p>	<p>L'attuale concezione è troppo somigliante alla procedura dell'emissione di una decisione. È perciò solo indicato che la persona implicata, prima della disposizione delle condizioni, ha la facoltà di esprimere un parere (indipendentemente dal modo in cui ciò avviene). È perciò solo indicato che la persona interessata dev'essere resa attenta al fatto che può partecipare all'allestimento di un processo (come sempre avvenuto). Infine è nuovamente indicato che la forma in cui sono comunicate le condizioni dipende dalle procedure legali cantonali. In qualsiasi caso l'effettiva comminazione di una sanzione deve essere emessa tramite decisione formale.</p>